



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 44 del 07 Aprile 2020

**LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2020, N. 9
ORDINANZE COVID 19 - NN. 22 - 23 E 24 DEL 3 APRILE 2020**

Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6**

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

LEGGE REGIONALE 06.04.2020, N. 9

Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 4

ATTI DELLA REGIONE

ORDINANZE

ORDINANZA 03.04.2020, N. 22

Emergenza COVID-19. Indicazioni sulla vendita di cancelleria e materiale da ufficio. 46

ORDINANZA 03.04.2020, N. 23

Proroga dell'efficacia di alcune misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 adottate con ordinanze n.ri 3 del 9 marzo 2020, 4 del 11 marzo 2020, 5 del 11 marzo 2020, 6 del 12 marzo 2020 e 7 del 13 marzo 2020. 52

ORDINANZA 03.04.2020, N. 24

Assistenza socio - sanitaria a pazienti con disturbi dello spettro autistico e loro famiglie: gestione dell'emergenza COVID - 19 e dei fattori di distress psichico per le persone con autismo. 57

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Il Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 9

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 26/2 del 1.4.2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 06 APRILE 2020 N. 9

Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

E NE DISPONE LA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO.

Il Presidente
Dott. Marco Marsilio

Art. 1
(Obiettivi e finalità)

1. A seguito della Deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili), la Regione, nel rispetto dell'ordinamento europeo e della legislazione statale, con la presente legge, prevede misure straordinarie di contrasto alla grave crisi socio-economica determinatasi per effetto del diffondersi della malattia infettiva respiratoria "Covid-19" e dei conseguenti provvedimenti in materia di sicurezza sanitaria adottati dallo Stato e dalla Regione.
2. Le misure di cui al comma 1 sono rivolte a favore:
 - a) delle imprese operanti sul territorio della Regione alla data dell'8 marzo 2020 e dei liberi professionisti e comunque dei titolari di partita IVA che hanno subito un danno per effetto dell'interruzione o della riduzione dell'attività in conseguenza dei provvedimenti in materia di sicurezza sanitaria di cui al comma 1;
 - b) delle persone fisiche e dei nuclei familiari a rischio di esclusione sociale per effetto dei provvedimenti in materia di sicurezza sanitaria di cui al comma 1 e nei limiti delle risorse stanziato;
 - c) degli enti ed associazioni culturali, con priorità a quelli finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) e delle società ed associazioni sportive di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva), operanti sul territorio della Regione alla data del 31 gennaio 2020, che abbiano subito un danno per effetto della sospensione delle attività e degli eventi programmati in conseguenza dei provvedimenti in materia di sicurezza sanitaria di cui al comma 1;
 - d) dei Comuni della Regione, al fine di sostenerne l'imprescindibile azione di protezione civile nella fase emergenziale, garantire il sostegno alle fasce più fragili ed esposte della popolazione ed assicurarne la continuità nell'erogazione dei servizi essenziali.
3. Per la definizione delle imprese di cui al comma 2, lettera a) si fa riferimento all'articolo 1 dell'Allegato 1 del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
4. Gli interventi per l'economia e l'occupazione di cui alla presente legge sono dichiarati urgenti ed indifferibili e sono adottati ed approvati in forma semplificata e con procedure urgenti, sentite le competenti Commissioni consiliari che esprimono parere obbligatorio ma non vincolante.
5. In conformità con i principi europei in materia di tutela dell'ambiente di cui all'articolo 11 del TFUE, sono considerati urgenti e prioritari gli investimenti

regionali per lo sviluppo sostenibile, con particolare riferimento agli interventi di riduzione dell'inquinamento dell'aria e delle acque, nonché della difesa idrogeologica del territorio, in conformità all'articolo 41 della legge regionale 28 gennaio 2020, n. 3 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2020)).

6. Qualora, nel corso dei prossimi mesi, la Giunta riscontri che l'attuazione della presente legge rechi pregiudizio al conseguimento degli equilibri di bilancio sia in termini di competenza sia in termini di cassa, assume tempestivamente, su impulso del Presidente della Regione e dell'Assessore al Bilancio, le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dei suddetti equilibri.

Art. 2
(Disposizioni urgenti)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 sono adottate le seguenti disposizioni urgenti:
 - a) la sospensione fino alla cessazione dello stato di emergenza dei termini di pagamento e riscossione di tutte le imposte e tasse di competenza della Regione. Con deliberazione di Giunta regionale da emanare entro 7 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono individuati i tributi e le tasse interessate dalla sospensione in raccordo con quanto stabilito a livello nazionale e condiviso con le altre Regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. La sospensione, altresì, del pagamento delle fatture per la riscossione dei consumi idrici fino alla cessazione dello stato di emergenza. Il pagamento delle fatture è effettuato in un'unica soluzione o attraverso un piano di rateizzazione concedibile fino al 31 dicembre 2020, senza l'applicazione di sanzioni e interessi;
 - b) la sospensione fino alla cessazione dello stato di emergenza dei pagamenti e rimborsi di mutui e finanziamenti concessi dalle società partecipate dalla Regione, come da ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 9 del 18 marzo 2020;
 - c) la sospensione fino alla cessazione dello stato di emergenza dei pagamenti dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà delle ATER;
 - d) l'erogazione, nei limiti dello stanziamento complessivo pari ad euro 5.000.000,00, per la durata dello stato di emergenza, di un contributo per l'acquisto di beni di prima necessità ai nuclei familiari di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1, fino ad un massimo di euro 1.000,00 per ciascun nucleo, secondo criteri di priorità per l'assegnazione del contributo, requisiti, modalità e relativi controlli stabiliti con deliberazione dalla Giunta regionale. Il contributo non è cumulabile con il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) o altri istituti analoghi;
 - e) la riprogrammazione per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1 dei fondi statali non vincolati o finalizzati ad attività compatibili con le finalità della presente legge per i quali non siano stati formalmente assunti impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, ivi compresi gli Enti locali, alla

- data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, entro il termine di 15 giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale che definisce modalità e procedure, ciascun Dipartimento provvede ad una ricognizione di tutte le somme disponibili sia sulla gestione di competenza sia sulle economie vincolate di propria afferenza con le modalità e le procedure definite dalla Giunta regionale di concerto con gli indirizzi definiti dal Comitato di cui all'articolo 8. Sono escluse dalla riprogrammazione quelle risorse che la Giunta regionale ritiene strategiche per il conseguimento degli obiettivi di mandato;
- f) la sospensione, fino alla cessazione dello stato di emergenza, delle attività di controllo e manutenzione degli impianti termici, di cui alla legge regionale 4 luglio 2015, n. 18 (Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici).
2. Le sospensioni di cui al comma 1 non generano interessi a carico dei contribuenti e dei debitori né determinano maggiori oneri a carico del bilancio regionale e la relativa restituzione è effettuata alla cessazione dello stato di emergenza in un'unica soluzione o con un piano di rateizzazione, di massimo 6 rate, secondo le modalità definite con deliberazione dalla Giunta regionale e comunque entro il 31 dicembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di imposte e tasse già versate.
3. Con specifico riferimento all'utilizzo dei Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE), costituiscono misure straordinarie ed urgenti di cui all'articolo 1:
- a) la riprogrammazione, anche eventualmente modificando, in tal senso, i rispettivi Programmi Operativi, per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, delle risorse afferenti al periodo di Programmazione europea 2014–2020, che risultano, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non formalmente impegnate e le eventuali economie derivanti da risorse impegnate ma non spese. A tal fine, entro il termine di 15 giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale che definisce modalità e procedure, ciascun Dipartimento provvede ad una ricognizione di tutte le somme disponibili sia sulla gestione di competenza sia sulle economie vincolate di propria afferenza con le modalità e le procedure definite dalla Giunta regionale di concerto con gli indirizzi definiti dal Comitato di cui all'articolo 8.
- b) al fine di contrastare l'aggravarsi delle difficoltà finanziarie che il sistema delle microimprese, piccole e medie imprese abruzzesi deve affrontare, al fine di migliorare l'accesso al credito e garantire maggiore liquidità per fronteggiare l'emergenza, realizzare nuovi investimenti ed affrontare la transizione verso la "green economy" sono previsti i seguenti strumenti:
- 1) il rifinanziamento del Fondo per il Microcredito di cui alla DGR n. 846 del 15.11.2010, utilizzabile sia per l'emanazione di un nuovo bando sia per lo scorrimento delle graduatorie delle misure 2018, che presenta le necessarie caratteristiche di operatività, strutturazione e coerenza con gli obiettivi della presente legge, attraverso l'utilizzo di risorse europee derivanti dalla riprogrammazione del POR FSE Abruzzo 2014 – 2020;
 - 2) la programmazione prioritariamente indirizzata verso azioni compatibili con le finalità di cui all'articolo 1 delle risorse relative al nuovo ciclo di programmazione europea 2021 – 2027, rispetto alle quali l'Amministrazione regionale è attualmente impegnata nelle necessarie attività di negoziazione a livello nazionale ed europeo; in particolare, nell'ambito della nuova

- programmazione dei Fondi europei 2021-2027, la Regione, sentite le associazioni dei datori di lavoro e di categoria, predispone un programma di interventi per il rilancio dell'economia abruzzese, destinando parte delle risorse a misure necessarie per il sostegno delle imprese del territorio che versino in condizioni di difficoltà economica conseguente alla crisi epidemiologica da COVID-19;
- 3) l'istituzione di un fondo rotativo per il piccolo prestito pari ad euro 10.000.000,00, finanziato con le risorse di cui al comma 1, lettera e) del presente articolo. La dotazione finanziaria del fondo, il soggetto gestore, le modalità di attuazione, i soggetti beneficiari sono definiti dalla Giunta regionale di concerto con gli indirizzi definiti dal Comitato di cui all'articolo 8;
 - 4) l'istituzione di un fondo di riassicurazione/controgaranzia, pari ad euro 2.000.000,00, finanziato con le risorse di cui al comma 1, lettera e) del presente articolo. La dotazione finanziaria del fondo, il soggetto gestore, le modalità di attuazione, i soggetti beneficiari sono definiti dalla Giunta regionale di concerto con gli indirizzi definiti dal Comitato di cui all'articolo 8;
 - 5) le operazioni di garanzia concesse a favore di imprese che beneficiano di un credito bancario garantito dallo strumento Abruzzo Crea, nell'ambito del POR FESR Abruzzo 2014/2020:
 - 1.1) sono rilasciate, senza alcuna distinzione, in misura pari all'80% del credito bancario sottostante;
 - 1.2) beneficiano della sospensione del pagamento delle rate del prestito sottostante, prevedendo l'estensione della garanzia pubblica per il corrispondente periodo di allungamento del piano di ammortamento;
 - 1.3) sono estese alle imprese e partite iva già beneficiari di uno scoperto di conto corrente per consentire di ottenere un aumento del fido bancario;
 - 1.4) le garanzie sono prioritariamente rilasciate a favore di imprese che richiedono importi inferiori a euro 100.000,00.
4. Durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per persone con disabilità, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, la Giunta regionale e il Dipartimento competente per materia adottano ogni provvedimento utile al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni sociosanitarie e socioassistenziali in favore di persone con disabilità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Le prestazioni sono erogate, in forma individuale e domiciliare, avvalendosi del personale disponibile già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto. I servizi, secondo le priorità definite dal Dipartimento competente per materia, possono essere svolti anche tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previste, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.
5. Eventuali ulteriori interventi straordinari che si rendono indispensabili per garantire la tenuta del sistema produttivo regionale sono autorizzati, per le sole finalità della presente legge, previa verifica della compatibilità, coerenza e sostenibilità finanziaria

degli stessi rispetto alla normativa nazionale ed in raccordo con quanto definito con le altre Amministrazioni regionali in sede di Conferenza Stato – Regioni.

6. La Giunta regionale adotta gli atti necessari presso la Conferenza Unificata Stato-Regioni per la sospensione dell'applicazione del dettato dell'articolo 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
7. La Giunta regionale promuove e sostiene iniziative "Compra abruzzese" finalizzate a incentivare l'offerta e l'acquisto da parte dei cittadini di prodotti del territorio regionale con le risorse di cui al presente articolo.
8. Il Comitato di cui all'articolo 8 può proporre, in conformità con le finalità di cui all'articolo 1, ulteriori misure secondo le procedure di cui al comma 4 dell'articolo 8.

Art. 3

(Disposizioni per gli Enti locali)

1. Al fine di sostenere lo sforzo compiuto dai comuni abruzzesi nella fase emergenziale e ad assicurare agli stessi strumenti finanziari, infrastrutturali e tecnologici per garantire la continuità dei servizi a favore delle fasce più fragili ed esposte della popolazione e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali, sono adottati i seguenti interventi:
 - a) i fondi destinati ai comuni con la l.r. 3/2020 sono liquidati ai beneficiari con urgenza ed in anticipazione compatibilmente con la disponibilità finanziaria e la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Con deliberazione della Giunta regionale da emanare entro 7 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono approvate le linee guida contenenti criteri e modalità per dare attuazione alla disposizione, da trasmettere ai singoli Dipartimenti, previa verifica delle somme necessarie e della sostenibilità dell'operazione da parte dell'Ente;
 - b) ai comuni, soggetti attuatori di interventi in convenzione di co-finanziamento con la Regione, in deroga e con modifica alle convenzioni vigenti, è accordata una ulteriore quota di anticipazione compatibilmente con la disponibilità finanziaria e la salvaguardia degli equilibri di bilancio; le procedure di controllo e rendicontazione finale sono concluse inderogabilmente entro 30 giorni dall'invio della documentazione completa da parte dell'ente attuatore; il mancato rispetto del termine incide sulla valutazione di risultato del responsabile del procedimento della Regione. Con deliberazione della Giunta regionale da emanare entro 7 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono approvate le linee guida contenenti criteri e modalità per dare attuazione alla disposizione, da trasmettere ai singoli Dipartimenti, previa verifica delle somme necessarie e della sostenibilità dell'operazione da parte dell'Ente;
 - c) fatte salve eventuali inderogabili norme sovraordinate, tutti i termini previsti nelle convenzioni tra Regione e Comuni che prevedono adempimenti, scadenze, oneri a carico di questi ultimi ricadenti nell'anno 2020 si intendono differiti di ulteriori 12 mesi a decorrere dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
2. La Regione provvede, per il tramite della propria centrale di committenza, anche in virtù di quanto previsto dall'articolo 75 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico

per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), all'acquisto di beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o una «piccola e media impresa innovativa», al fine di dotare i comuni abruzzesi di adeguati strumenti per la più efficace ed omogenea implementazione dello smart working. La copertura finanziaria per le finalità di cui al presente comma è assicurata con una quota delle risorse proveniente dalla rimodulazione del FESR 2014-2020 (Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione) operata dalla Giunta regionale.

3. Al fine di sostenere gli sforzi compiuti dai comuni nella gestione dell'emergenza epidemiologica è istituito un fondo di solidarietà, da erogare in base al numero di abitanti, per contribuire alle maggiori spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi e per lo straordinario del personale dipendente; la Giunta regionale individua le risorse necessarie alla copertura del fondo di solidarietà mediante eventuali economie di bilancio o attraverso la riprogrammazione dei fondi.
4. Al fine di assicurare la pronta risposta del sistema istituzionale territoriale nella fase di grave criticità legata all'emergenza epidemiologica, la Regione, anche mediante l'attivazione di fondi di riprogrammazione e di ogni altra risorsa disponibile, trasferisce ai comuni le risorse finalizzate a mantenere ed attivare le prestazioni di primaria necessità nei confronti dei cittadini più fragili, quali l'assistenza domiciliare per disabili, anziani e minori, accoglienza notturna, trasporto e mense sociali, prestazioni di consegna a domicilio dei generi di prima necessità come alimenti, pasti, medicinali, autorizzando i Comuni a stipulare accordi con le catene di distribuzione alimentare e dei servizi di ristorazione che offrono prestazioni a domicilio nonché con le farmacie.
5. Nei piccoli comuni, ove non siano presenti rivendite di generi alimentari o farmacie, la Protezione civile regionale, previa richiesta dei sindaci interessati, interviene per l'approvvigionamento di viveri e farmaci fino alla cessazione delle restrizioni in materia di mobilità.

Art. 4

(Misure per il rilancio dell'economia regionale)

1. Al fine di rilanciare l'economia regionale, la Regione impiega tutte le risorse disponibili derivanti dall'applicazione dell'articolo 111 del d.l. 18/2020, pari ad euro 6.000.000,00, sostenendo le spese di investimento di:
 - a) micro e piccole imprese;
 - b) lavoratori autonomi in regime forfettario ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022).
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, eroga un contributo, a titolo di rimborso, pari al 40 per cento della spesa sostenuta al netto dell'IVA, fino al limite di euro 5.000,00 per spese di investimento effettuate

- da imprese e lavoratori di cui al comma 1 operanti sul territorio della Regione da almeno tre anni.
3. Sono ammissibili a contributo, entro il limite di cui al comma 2, le spese di investimento effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2020. Per spese di investimento si intendono le spese per l'acquisto di beni utilizzati per la produzione di altri beni, quali attrezzature, macchine, mezzi di trasporto ed altri beni destinati ad essere utilizzati per un periodo di tempo superiore a tre anni.
 4. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di presentazione delle domande di contributo e la relativa modulistica.
 5. All'erogazione dei contributi di cui al presente articolo provvede il Servizio Ragioneria della Regione, per ordine di priorità fino ad esaurimento dei fondi stanziati, secondo i criteri definiti nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4.
 6. Al fine di garantire la rapida erogazione dei contributi, la Giunta regionale può disporre l'assegnazione temporanea al Servizio Ragioneria di personale proveniente da altri Dipartimenti regionali.
 7. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Art. 5
(Disposizioni varie)

1. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (Legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato)) è differito al 31 ottobre 2020.
2. Tutti i termini perentori in corso, stabiliti nell'avviso pubblico della Regione Abruzzo per il Fondo nazionale Politiche giovanili, annualità 2019, sono differiti al 30 giugno 2020.
3. Sono prorogati di 60 giorni e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza i termini degli adempimenti derivanti da leggi regionali, registri regionali, bandi e avvisi regionali rivolti agli enti locali, all'ECAD, agli enti pubblici e del Terzo Settore che operano nel campo delle politiche sociali nel territorio della Regione. Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge la Giunta regionale, su indicazione dei Dipartimenti competenti, approva l'elenco degli adempimenti prorogati. La Giunta regionale, con proprio atto, può sospendere l'emanazione di avvisi rivolti agli enti di cui al presente comma che non rivestano carattere di urgenza o derivanti da obblighi previsti da normative nazionali.
4. Al fine di agevolare la continuità dei corsi di formazione sospesi a causa dell'emergenza sanitaria di cui all'articolo 1, la Regione recepisce le "Linee Guida per l'utilizzo della modalità Fad/e-learnig nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome" approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome nella seduta del 25 luglio 2019. La Giunta regionale e il Dipartimento competente adottano i provvedimenti necessari per consentire agli Organismi di Formazione accreditati,

nel rispetto delle predette Linee Guida, di attivare la Formazione a Distanza (FAD), anche attraverso piattaforme “webinar” per la formazione sincrona, ovvero di far proseguire anche con modalità digitali e/o aule virtuali le attività formative teoriche. La FAD e le piattaforme “webinar” sono utilizzate, nel rispetto delle predette Linee Guida, per tutti i bandi della formazione professionale e del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) attivi, nonché per le attività formative finanziate per l'apprendistato o dai Fondi Interprofessionali. Anche in deroga alle disposizioni regionali vigenti, per il periodo di sospensione dei corsi professionali connesso allo stato di emergenza, gli Organismi accreditati alla formazione professionale realizzano le attività didattiche già autorizzate prima del 10 marzo 2020, ivi compresi i corsi regolamentati e abilitanti, in modalità e-learning. I termini perentori in corso, posti a carico degli Organismi di Formazione e stabiliti negli avvisi e bandi inerenti i corsi formativi e i relativi progetti sono sospesi fino alla cessazione dello stato di emergenza.

5. Le Aziende regionali per il diritto allo studio (ADSU) possono utilizzare gli eventuali avanzi di amministrazione allo scopo di perseguire i propri fini istituzionali.
6. Nel caso di sospensione dei cantieri pubblici regionali in conseguenza dei provvedimenti in materia di sicurezza sanitaria di cui all'articolo 1, la Regione e gli enti regionali, in qualità di stazioni appaltanti, provvedono alla liquidazione dello stato di avanzamento dei lavori tenuto conto della consistenza degli stessi alla data di sospensione. Dette disposizioni costituiscono indirizzi ai quali gli Enti locali possono adeguarsi. La Giunta regionale provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'aggiornamento del prontuario regionale “Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo” con l'inserimento di specifiche voci per i costi sostenuti dalle imprese per assicurare la sicurezza sul lavoro per il rischio biologico derivante dal virus COVID-19.
7. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare al cofinanziamento dei progetti presentati e valutati positivamente ai sensi del D.M. 24 maggio 2017, D.M. 5 marzo 2018 e D.M. 2 agosto 2019 (Accordi per l'innovazione), nonché delle iniziative presentate ai sensi degli accordi di programma e degli accordi di sviluppo ai sensi degli articoli 4 e 9-bis del D.M. 9 dicembre 2014, in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale in tema di sostegno alla ricerca e all'innovazione, nonché alla RIS3. Al fine di finanziare la maggiore previsione di spesa di cui al presente comma, nello stato di previsione dell'entrata è contabilizzata nell'ambito del Titolo 3, Tipologia 500, Categoria 99, la maggiore entrata derivante dalla restituzione da parte della Fira Spa e di Abruzzo Sviluppo Spa di economie disponibili, attestata e certificata dalle medesime società. Allo stato di previsione del bilancio regionale 2020-2022 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e per cassa:
 - a) Parte Spesa - in aumento: Titolo 2, Missione 14, Programma 03 per competenza e cassa nell'importo di euro 5.027.741,00;
 - b) Parte Entrata - in aumento: Titolo 3, Tipologia 500, Categoria 99 per competenza e cassa nell'importo di euro 5.027.741,00.

Le maggiori spese di cui al presente comma sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuta riscossione delle maggiori entrate di cui al comma stesso.

8. Per le finalità di cui all'articolo 1, l'ARAP e il Consorzio industriale Chieti Pescara sono autorizzati a sospendere i termini in scadenza nel periodo compreso dal 23

febbraio 2020 al 30 novembre 2020 relativi al pagamento dei canoni dovuti dalle imprese per la gestione, l'esercizio e la manutenzione degli agglomerati industriali, nonché i canoni dovuti per la locazione e la utilizzazione anche ad altro titolo dei beni dell'ARAP e del Consorzio industriale Chieti Pescara, nonché dei contributi di urbanizzazione. I pagamenti dei canoni, sospesi ai sensi del presente comma, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione. Non si fa luogo al rimborso dei canoni già versati. Al fine di sopperire alle esigenze finanziarie dell'ARAP e del Consorzio Industriale Chieti Pescara è istituito un fondo di rotazione complessivo pari ad euro 5.000.000,00. La sospensione si applica fino alla concorrenza del Fondo, alle imprese insediate negli agglomerati degli Enti interessati che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)) di aver registrato, in un trimestre successivo al 23 febbraio 2020, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza COVID-19. L'erogazione è disposta dal Dipartimento competente della Giunta regionale, previa richiesta degli Enti interessati corredata da una relazione esplicativa e dimostrativa del mancato incasso e dei conseguenti fabbisogni finanziari, sottoscritta dal legale rappresentante e asseverata dal revisore legale dei conti. L'erogazione è concessa sotto forma di anticipazione di liquidità da rimborsare a partire dal mese di dicembre 2020 con rateizzazioni mensili fino al 31 dicembre 2021. L'atto di concessione dell'anticipazione dispone contestualmente l'accertamento del relativo credito. L'Ente che riceve l'anticipazione provvede alla registrazione del debito verso la Regione entro 10 giorni dall'avvenuto trasferimento.

9. Per le finalità di cui al comma 8 è apportata al bilancio di previsione della Regione 2020/2022, annualità 2020 e 2021 la seguente variazione:
 - a) nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2020 e 2021, al Titolo 5 - Tipologia 300 - Categoria 01 è iscritto lo stanziamento di euro 5.000.000,00, sul capitolo di nuova istituzione denominato: "Rimborso concessione crediti per anticipazione di liquidità all'ARAP ed al Consorzio Industriale CH-PE";
 - b) nello stato di previsione della spesa, al Titolo 3 - Missione 14 - Programma 01 è autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di euro 5.000.000,00, sul capitolo di nuova istituzione denominato "Concessione crediti all'ARAP e Consorzio industriale CH-PE".
10. Al fine di assicurare alle ATER la necessaria disponibilità di risorse per il pagamento di spese urgenti ed improcrastinabili è autorizzata la concessione di credito a breve termine a favore delle stesse del valore complessivo di euro 5.000.000,00. Le somme sono restituite senza oneri per l'ente in rate costanti a partire dal termine della data di conclusione dello stato di emergenza e comunque entro il 31 dicembre 2020. L'entità di ciascuna rata è proporzionata agli incassi derivanti all'ATER dalla restituzione dei canoni sospesi, in modo da garantire comunque il funzionamento dell'Azienda stessa. Il direttore del Dipartimento Territorio ed Ambiente, di volta in volta, verificato il rispetto delle condizioni per l'effettuazione della concessione di liquidità di cui al presente comma, previa richiesta delle Aziende che contestualmente si

- impegnano al rispetto dei termini di restituzione, è autorizzato a trasferire le risorse. Per l'attuazione delle disposizioni normative di cui al presente comma al bilancio di previsione 2020/2022 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:
- a) nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2020, è iscritto lo stanziamento di competenza e cassa per l'importo di euro 5.000.000,00 nel Titolo 5 - Tipologia 200 - Categoria 01;
 - b) nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2020 è correlativamente autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di competenza e cassa per l'importo di euro 5.000.000,00 nel Titolo 3 - Missione 08 - Programma 02.
11. La Regione riconosce alle aziende di cui all'articolo 1, lettera g), del D.P.C.M. 22 marzo 2020 un incentivo economico a parziale ristoro dei costi fissi e imprescindibili sostenuti al solo fine di mantenere in funzione impianti a ciclo continuo ma privi di output produttivo. La misura è finanziata nei limiti di cui alle risorse di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e).
12. Per le finalità di cui all'articolo 1, è istituito a favore dell'ERSI quale Ente di Governo dell'Ambito individuato dalla Regione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), un fondo di rotazione complessivo pari ad euro 5.000.000,00 in modo da garantire la disponibilità di risorse per spese urgenti e improcrastinabili derivanti dall'emergenza in atto e tale da sopperire ai mancati incassi nello stesso periodo emergenziale. L'erogazione è disposta dal competente Dipartimento della Giunta regionale, previa richiesta dell'ERSI, corredata da una relazione esplicativa e dimostrativa del mancato incasso e dei conseguenti fabbisogni dei gestori del Servizio Idrico Integrato, sottoscritta dal legale rappresentante e asseverata dal revisore legale dei conti. L'erogazione è concessa sotto forma di anticipazione di liquidità da rimborsare a partire dal mese di dicembre 2020 con rateizzazioni mensili fino al 31 dicembre 2021. L'atto di concessione dell'anticipazione dispone contestualmente l'accertamento del relativo credito. L'Ente che riceve l'anticipazione provvede alla registrazione del debito verso la Regione entro 10 giorni dall'avvenuto trasferimento. L'ERSI assicura le modalità di rendicontazione nel proprio bilancio delle somme ricevute e a sua volta trasferite ai Gestori del Servizio Idrico Integrato.
13. Per le finalità di cui al comma 12, è apportata al bilancio di previsione della Regione 2020/2022, annualità 2020 e 2021, la seguente variazione:
- a) nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2020 e 2021, al Titolo 5, Tipologia 300, Categoria 01 è iscritto lo stanziamento di euro 5.000.000,00 sul capitolo di nuova istituzione denominato "Rimborso concessione crediti per anticipazione di liquidità all'ERSI per i Gestori del Servizio Idrico Integrato";
 - b) nello stato di previsione della spesa, al Titolo 3, Missione 11, Programma 01 è autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di euro 5.000.000,00 sul capitolo di nuova istituzione denominato "Concessione crediti all'ERSI per i Gestori del Servizio Idrico Integrato".

Art. 6

(Disposizioni di semplificazione normativa e procedimentale)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 e con lo scopo di contribuire a efficaci azioni di contrasto agli effetti negativi prodotti dalle misure adottate per fronteggiare l'emergenza sanitaria, il presente articolo detta disposizioni tese a disciplinare la semplificazione normativa e procedimentale di competenza regionale.
2. Ai fini di cui la comma 1, entro il 30 settembre 2020, la Regione provvede alla ricognizione straordinaria di tutte le disposizioni regionali per le quali è necessaria l'abrogazione espressa nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) identificazione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;
 - b) identificazione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
 - c) esclusione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali o violazione di disposizioni statutarie, statali o europee;
 - d) coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
 - e) esclusione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;
 - f) esclusione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza regionale.
3. Entro trenta giorni dalla data di ultimazione dell'attività di ricognizione di cui al comma 2, è sottoposta al Consiglio regionale una proposta di legge recante l'elenco delle disposizioni di legge regionale da abrogare.
4. Per le attività di cui ai commi 1 e 2 l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con la Giunta regionale, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un gruppo di lavoro tecnico.
5. L'attività del gruppo di lavoro di cui al comma 4 deve essere indirizzata prioritariamente alla predisposizione di testi unici che possano semplificare i conseguenti procedimenti amministrativi.
6. Nelle more dell'approvazione della legge di cui al comma 3, i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al capo II della legge regionale 1° ottobre 2013, n. 31 (Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013), sono ridotti alla metà. Il mancato rispetto degli stessi è misurato dall'Organismo Interno di Valutazione della Giunta e del Consiglio regionale ai fini della valutazione della prestazione individuale dei dirigenti responsabili dei procedimenti. La relazione annuale sul ciclo della performance della Giunta e del Consiglio regionale dovrà contenere specifica illustrazione della misurazione del rispetto dell'obiettivo di semplificazione di cui al presente comma.
7. Per i fondi strutturali, al fine del più efficace utilizzo delle risorse, la Giunta regionale, previa istruttoria dei competenti Dipartimenti, semplifica e snellisce, in linea con i Regolamenti (UE), le procedure di Gestione, di Controllo e di Rendicontazione, anche attraverso le opportune revisioni ai relativi Manuali.
8. Per l'utilizzo del Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013 e 2014-2020, la Giunta regionale al fine di agevolare un più efficace e celere utilizzo delle risorse e anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 97 del d.l. 18/2020, previa istruttoria del competente Dipartimento, stabilisce con atto amministrativo linee di indirizzo e semplificazione dei processi di erogazione delle risorse fissando un arco temporale

motivato per l'applicazione delle semplificazioni. A tal fine, per contemperare l'esigenza di accelerare l'immissione di liquidità nel sistema economico regionale con quella di garantire la correttezza e regolarità delle spese, le linee di indirizzo devono prevedere la possibilità di darsi luogo alle erogazioni di quote intermedie ai Soggetti attuatori dei progetti finanziati con l'FSC anche nelle more dei controlli di I livello.

Art. 7

(Misure per favorire la pace legale con le imprese)

1. Al fine di sostenere la ripresa dell'economia e consentire alle imprese di superare la crisi derivante dall'emergenza sanitaria in atto, la Regione favorisce il componimento bonario del contenzioso in essere con le imprese, sia in materia civile che amministrativa.
2. La Regione, gli enti, le agenzie, le aziende regionali e le società controllate dalla Regione, le Aziende Sanitarie Locali valutano la possibilità di definire transattivamente le vertenze pendenti con le imprese di cui al comma 1, fatto salvo il caso in cui il componimento bonario della lite pregiudichi l'interesse o il diritto di terzi controinteressati e partecipanti alla vertenza.
3. Ove interessata, l'impresa formula una proposta transattiva da far pervenire agli uffici della Regione, ovvero degli enti di cui al comma 2, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
4. Nei successivi trenta giorni i Dipartimenti regionali interessati sottopongono all'Avvocatura regionale una proposta di accoglimento, anche parziale, ovvero di motivato diniego dell'istanza.
5. La proposta dei Dipartimenti, ovvero degli enti regionali, dovrà tenere in debita considerazione le transazioni già perfezionate ovvero formalizzate dagli stessi in relazione a materie inerenti l'identico oggetto della controversia pendente.
6. Negli ulteriori trenta giorni l'Avvocatura regionale determina in merito alla vertenza con parere vincolante per l'Amministrazione di competenza, cui spettano i successivi adempimenti.
7. L'Avvocatura privilegia le ipotesi di bonario componimento della vertenza, fatte salve le ipotesi di oggettiva impossibilità di transazione della lite nell'interesse della Regione.
8. Le presenti disposizioni non si applicano nel caso in cui il componimento bonario della lite pregiudichi l'interesse ovvero il diritto di altre imprese controinteressate e partecipanti alla vertenza.
9. Fino al 30 novembre 2020, i pagamenti dovuti ai soggetti di cui al comma 2 derivanti da sentenze esecutive o atti giudiziari sono sospesi e conseguentemente gli interessi legali non sono dovuti in ragione della brevità del tempo di sospensione.

Art. 8

(Comitato tecnico-scientifico)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, presso il Consiglio regionale è istituito un Comitato tecnico-scientifico (di seguito Comitato).
2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da dieci esperti designati dai Gruppi consiliari, di cui tre designati dai Gruppi di minoranza, con comprovata formazione e professionalità, in materia economica, fiscale e giuridica, anche di provenienza accademica, nonché con conoscenza del tessuto produttivo regionale.
3. Il Comitato è costituito dal Presidente del Consiglio regionale, sulla base delle designazioni di cui al comma 2.
4. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, da adottare nel termine di 5 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di funzionamento dello stesso.
5. Il Comitato svolge le sue funzioni per un anno dalla sua costituzione, fatta salva la facoltà di scioglimento anticipato, ovvero di proroga fino al termine della Legislatura, per motivate ragioni.
6. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.
7. Per le attività del Comitato che afferiscono alle funzioni proprie dei Gruppi consiliari, questi possono eventualmente ricorrere ai fondi di loro pertinenza.
8. Il Comitato svolge compiti consultivi; presenta alla Giunta e al Consiglio, entro 15 giorni dalla sua costituzione, proposte non vincolanti riguardanti l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2.
9. Il Comitato può altresì presentare alla Giunta e al Consiglio proposte riguardanti:
 - a) ogni utile misura per fronteggiare l'emergenza socio-economica, ed in particolare misure finalizzate al sostegno ad imprese e famiglie che abbiano subito danni per effetto dell'emergenza sanitaria di cui all'articolo 1, nonché allo sviluppo delle aree interne, anche implementando interventi rivolti ai territori colpiti dai terremoti del 2009 e del 2016;
 - b) adeguate iniziative per il contenimento della spesa pubblica regionale anche in relazione alle società partecipate;
 - c) interventi per il miglioramento dell'interazione con il sistema bancario operante in regione al fine di agevolare l'accesso al credito e gli investimenti delle imprese, nonché di sostegno alle famiglie in difficoltà, anche attraverso lo studio e l'implementazione di innovativi strumenti di finanza territoriale a supporto del sistema produttivo;
 - d) ogni altra attività di consulenza tecnica, di studio e ricerca espressamente su richiesta della Giunta e del Consiglio regionale, al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1.
10. Nell'espletamento delle sue funzioni, il Comitato si confronta con i rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del sistema delle imprese abruzzesi.
11. Entro il termine di 15 giorni dalla sua costituzione, il Comitato presenta alla Giunta e al Consiglio un piano di proposte per l'attuazione di misure di sostegno alle imprese e alle famiglie dei Comuni della "zona rossa", individuati a seguito delle Ordinanze del Presidente della Giunta regionale.

Art. 9

(Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e zootecnia)

1. Alla legge regionale 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in materie di Usi civici e gestione delle terre civiche-Esercizio delle funzioni amministrative) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 2 dell'articolo 6 è abrogato;
 - b) al comma 3 dell'articolo 16, dopo le parole "boschive e pascolive" sono inserite le seguenti "ai fini dello sviluppo locale, della gestione ecocompatibile del territorio montano, della salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente e che tenga conto della qualità e del benessere degli animali";
 - c) dopo il comma 3 dell'articolo 16 sono inseriti i seguenti:

"3 bis. I Comuni e gli enti gestori delle terre civiche ad utilizzazione pascoliva di cui all'articolo 15 adottano i seguenti criteri per l'assegnazione dell'uso civico di pascolo:

 - a) le terre civiche sono conferite, anche con durata pluriennale, prioritariamente ai soggetti di cui all'articolo 26 della legge 1766/1927 iscritti nel registro della popolazione residente da almeno 10 anni che abbiano un'azienda con presenza zootecnica, ricoveri per stabulazione invernale e codice di stalla riferito allo stesso territorio comunale o ai comuni limitrofi;
 - b) nel caso in cui l'azienda assuma la forma giuridica di società di persone o società di capitali, il possesso dei requisiti di cui alla lettera a) deve verificarsi in capo alla totalità dei soci nel caso di società di persone e almeno due terzi delle quote societarie nel caso di società di capitali. Il codice aziendale di stalla deve essere unico, attribuito alla forma giuridica conferitaria e ricomprendere l'intera consistenza zootecnica;
 - c) per i soggetti di cui alla lettera a) può essere assicurata, compatibilmente con le disponibilità di ogni singolo comune, una concessione annuale fino a un ettaro di terre civiche ad utilizzazione pascoliva per ogni 0,1 UBA immessa al pascolo; il canone annuale per il diritto di uso civico di pascolo non può superare quaranta euro per UBA;
 - d) soddisfatta la domanda di concessione ai soggetti di cui alla lettera a), in caso di eccedenza l'assegnazione è concessa ai residenti dei comuni limitrofi, poi a quelli della provincia, poi a quelli della regione, con le medesime procedure di concessione riservate ai soggetti di cui alla lettera a) e, successivamente, ad altri soggetti attraverso procedure di evidenza pubblica, con il criterio di cui all'articolo 73, lettera c) del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), previa individuazione del responsabile di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
 - 3ter. Gli enti esponenziali delle collettività possono conferire i terreni pascolivi con modalità sia collettiva con godimento promiscuo sia in forma singola."
2. Gli enti gestori di cui al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 25/1988 adeguano i propri regolamenti entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge; in caso di inadempienza trovano comunque applicazione le norme di cui al comma 1 del presente articolo cui i regolamenti non possono derogare.
3. Il Consiglio regionale, al fine di sostenere l'attività dello Zoo d'Abruzzo, che rappresenta un'attrazione per tutti gli studenti della regione, è autorizzato ad

acquistare biglietti di ingresso, da donare alle scuole elementari e medie della regione, per un importo complessivo di euro 12.000,00. Agli oneri derivanti dal presente comma si fa fronte con lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione denominato "Sostegno allo Zoo d'Abruzzo" nell'ambito della missione 1, Programma 1, del Bilancio di previsione del Consiglio regionale 2020/2022, annualità 2020. La copertura finanziaria è assicurata dalla seguente variazione in termini di competenza e cassa del bilancio del Consiglio regionale, annualità 2020:

- a) Missione 01, Programma 01, capitolo 1109 denominato "Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative" in diminuzione di euro 12.000,00;
 - b) Missione 01, Programma 01, capitolo "Sostegno allo Zoo d'Abruzzo", in aumento di euro 12.000,00.
4. Alla legge regionale 20 dicembre 2019, n. 45 (Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 dell'articolo 20 le parole "la gestione transitoria" sono sostituite dalle parole "la gestione ordinaria dell'Ente, ferma restando la preventiva autorizzazione del Dipartimento competente, sentita la Commissione consiliare competente in materia di agricoltura, per l'assunzione in via straordinaria di atti indifferibili e urgenti anche con riferimento alla nomina di un coordinatore da scegliere tra il personale con il più alto livello, nel caso di mancanza di un direttore o di figure dirigenziali da poter nominare direttore; i commissari sono altresì competenti";
 - b) dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

"Art. 24 bis
(Disposizioni transitorie)

1. In caso di cessazione di uno dei revisori componenti il collegio dei revisori dei conti attualmente in carica, per scadenza del mandato o per altra causa, la Regione provvede alla sostituzione con le procedure di cui all'articolo 13. Il revisore nominato assume, alla scadenza del mandato degli altri componenti ovvero alla cessazione dal mandato dei medesimi per qualsiasi causa, il ruolo di revisore unico.
 2. In caso di contestuale cessazione di due componenti del collegio di cui al comma 1, il revisore che resta in carica assume la funzione di revisore unico fino alla scadenza del mandato."
5. Alla legge regionale 24 agosto 2018, n. 29 (Disposizioni in favore del Consorzio di Bonifica Interno "Bacino Aterno e Sagittario" e del Consorzio Bonifica Nord "Bacino del Tronto - Tordino e Vomano") sono apportate le seguenti modifiche:
- a) il titolo della legge è sostituito dal seguente: "Disposizioni in favore dei Consorzi di Bonifica";
 - b) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1
(Istituzione fondo di rotazione in favore dei Consorzi di Bonifica)

1. Al fine di sopperire alle esigenze finanziarie dei Consorzi di Bonifica derivanti, in via prevalente, da interventi di natura eccezionale causati da eventi naturali avversi, realizzati in favore del territorio e con finalità di tutela dell'incolumità pubblica e privata, nonché per il pagamento di fatture liquidate o liquidabili, relative a lavori in concessione effettuati, da rendicontare al concedente, è istituito un fondo di rotazione per complessivi euro 10.000.000,00.
 2. Il fondo di cui al comma 1 si rende necessario anche per fare fronte alle necessità di cassa derivanti da quanto previsto nel decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19).
 3. L'erogazione delle risorse è disposta dal competente Dipartimento della Giunta regionale, su richiesta del Consorzio interessato, corredata da una relazione che espliciti le ragioni della spesa, con indicazione del piano di rientro, di natura quinquennale.
 4. L'erogazione è concessa sotto forma di anticipazione da rimborsare a partire dall'anno 2020, secondo un piano di rientro finanziario.
 5. Le risorse di cui al presente articolo sono destinate esclusivamente alla gestione o manutenzione degli impianti irrigui o depurativi e alle altre infrastrutture gestite dai Consorzi di bonifica; in ogni caso non possono essere utilizzate per nuove spese di personale.”;
- c) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Per le finalità della presente legge sono istituiti, nel bilancio corrente, alla Missione 16, Programma 01, Titolo 3, il capitolo di spesa da denominare “Fondo rotativo per il sostegno finanziario dei Consorzi di Bonifica” con dotazione di euro 10.000.000,00 ed al Titolo 5, Tipologia 200, il capitolo di entrata da denominare “Fondo rotativo per il sostegno finanziario dei Consorzi di Bonifica - reintroito somme” con dotazione di euro 10.000.000,00”;
 - 2) il comma 3 è abrogato;
 - 3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. I Consorzi di Bonifica effettuano la contabilizzazione nel proprio bilancio del finanziamento concesso accendendo il debito verso la Regione Abruzzo, con una variazione del proprio bilancio da effettuare entro venti giorni dal ricevimento del trasferimento e contabilizzano i progressivi rimborsi.”.
6. Per le finalità di cui all'articolo 1, i fondi rotativi istituiti ai sensi della legge regionale 23 luglio 2018, n. 17 (Disposizioni in favore del Consorzio di Bonifica Centro - Istituzione fondo di rotazione) e della l.r. 29/2018, contabilizzati con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono considerati trasferimenti definitivi a fondo perduto per cancellazione di crediti e sono contabilizzati tra i trasferimenti in conto capitale a favore degli Enti beneficiari; il relativo mandato di pagamento è commutato in quietanza di entrata del bilancio della Regione con l'imputazione dell'entrata medesima tra le riscossioni di crediti. Le economie degli Enti beneficiari concorrono al miglioramento della situazione

- patrimoniale degli stessi e i relativi flussi finanziari programmati per i rimborsi sono destinati agli incrementi dei costi per far fronte all'emergenza sanitaria.
7. Al fine di assicurare la copertura finanziaria al Regime di Aiuti di Stato n. SA.51931(2018/XA) per le attività di cui all'articolo 20 della legge regionale 20 agosto 2015, n. 22 (Legge europea regionale 2015), l'autorizzazione di spesa disposta nel Capitolo 102400-3, Missione 16, Programma 01, Titolo 2, è aumentata, con riferimento all'esercizio 2020, di euro 284.000,00.
 8. Per far fronte agli oneri di cui al comma 7 è apportata al bilancio di previsione 2020-2022 la seguente variazione compensativa di competenza e di cassa:
 - a) Capitolo 102419/articolo 1, Missione 01, Programma 12, Titolo 2, Macroaggregato 05 – Variazione in diminuzione euro 284.000,00;
 - b) Capitolo 102400/articolo 3, Missione 16, Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 03 – Variazione in aumento euro 284.000,00.

Art. 10

(Disposizioni per accelerare i pagamenti della Regione e degli Enti affidatari di interventi a regia regionale)

1. Al fine di fronteggiare lo stato di difficoltà in cui versa l'economia regionale a seguito dell'emergenza sanitaria di cui al comma 1 dell'articolo 1, la Regione adotta misure volte ad accelerare i pagamenti dei debiti della Regione verso i propri fornitori nonché di quelli afferenti alla gestione di programmi di interventi gestiti direttamente dalla Regione o affidati ad altri Enti in convenzione.
2. Per il raggiungimento dello scopo di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire un fondo rotativo, valido fino al 31 dicembre 2021 e per un importo di euro 20 milioni per la concessione di crediti, nella forma di anticipazione di liquidità, finalizzati:
 - a) al pagamento di imprese appaltatrici direttamente contrattualizzate con la Regione;
 - b) al pagamento da parte di enti ed organismi strumentali della Regione e di altri enti pubblici che siano soggetti attuatori per la realizzazione di programmi di investimento della Regione a seguito di apposita convenzione.
3. In caso di mancata disponibilità di cassa necessaria allo scopo di cui al comma 2, la Giunta è autorizzata alla stipula di una convenzione con un'articolazione del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, finalizzata all'utilizzo di strumenti di anticipazioni di liquidità, anche a mezzo di cessione di credito, utili allo scopo.
4. Sono esclusi dalla suddetta disposizione i debiti finanziati attraverso il ricorso a fondi strutturali europei.
5. Al fondo di cui al comma 2, lettera a) possono accedere le strutture della Giunta regionale che sono impossibilitate all'estinzione dei debiti nei confronti dei propri fornitori e delle ditte appaltatrici nei tempi previsti ed idonei a garantire la tempestività dei pagamenti in quanto in attesa di ricevere i relativi finanziamenti da parte di altri enti la cui erogazione è subordinata alla verifica della eleggibilità della spesa secondo i rispettivi regolamenti, ovvero per insufficienza, anche temporanea, di cassa.

6. Possono accedere al fondo di cui al comma 2, lettera b) gli enti affidatari di interventi nell'ambito di programmi di investimenti a regia regionale che sono impossibilitati al pagamento di stati di avanzamento:
 - a) per comprovata carenza di risorse;
 - b) ovvero per l'impossibilità di procedere all'estinzione dei debiti nei confronti dei propri fornitori e delle ditte appaltatrici nei tempi previsti ed idonei a garantire la tempestività dei pagamenti in quanto in attesa di ricevere i relativi finanziamenti da parte di altri enti la cui erogazione è subordinata alla verifica della eleggibilità della spesa secondo i rispettivi regolamenti.
7. Nelle ipotesi di cui al comma 5, la concessione di crediti a breve termine è concessa, senza oneri, dal dirigente affidatario del capitolo di spesa previa verifica:
 - a) della rispondenza della fornitura alle fattispecie di cui ai commi 1 e 2;
 - b) della avvenuta liquidazione tecnica della fattura attestante la corrispondenza dell'importo richiesto con il contratto stipulato con il fornitore e della presenza di tutta la documentazione richiesta per la verifica della eleggibilità della spesa per i controlli eventualmente previsti ai fini della successiva rendicontazione, con eccezione del mandato di pagamento quietanzato.
8. Nelle ipotesi di cui al comma 6, la concessione di crediti a breve termine è concessa, senza oneri, dal dirigente affidatario del capitolo di spesa previa verifica:
 - a) della rispondenza della fornitura alle fattispecie di cui ai commi 1 e 2;
 - b) della avvenuta liquidazione tecnica della fattura attestante la corrispondenza dell'importo richiesto con il contratto stipulato con il fornitore da parte degli uffici del soggetto attuatore del programma a regia regionale;
 - c) dell'avvenuto invio di tutta la documentazione richiesta, qualora necessaria, per la verifica della eleggibilità della spesa per i controlli eventualmente previsti ai fini della successiva rendicontazione;
 - d) di apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dall'organo di revisione dello stesso comprovante la carenza di disponibilità liquide utili per l'estinzione del debito, tenuto conto dell'eventuale onerosità per il ricorso ad alternative anticipazioni da parte di istituti bancari, ove possibili, e delle prioritarie necessità di cassa per l'estinzione di debiti nei confronti dei dipendenti e di natura erariale, nonché derivanti da piani finanziari di rientro in essere relativi a debiti pregressi;
 - e) della dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente con l'impegno a trasmettere, nel termine di venti giorni dal ricevimento delle somme anticipate a valere sul fondo, fattura quietanzata e completa di tutta la documentazione richiesta dalla convenzione in essere ai fini della prevista attività di rendicontazione.
9. Le fatture pagate attraverso il fondo di cui al comma 2, lettera b), debitamente quietanzate, sono presentate dagli enti competenti entro venti giorni dal relativo pagamento alla Regione ai fini della prevista attività di rendicontazione unitamente a tutta la occorrente documentazione prevista dalla convenzione. Il mancato rispetto dei termini comporta la sospensione di ogni ulteriore concessione di crediti fino all'avvenuto invio della documentazione ed il pagamento degli interessi legali calcolati sulla somma da rendicontare per i giorni di ritardo successivi ai venti giorni dall'avvenuto pagamento.

10. Le strutture della Giunta competenti per materia preposte alla gestione diretta degli interventi ovvero indiretta nel caso di convenzione con altro ente, provvedono all'adozione dei relativi provvedimenti, attuativi del presente articolo, entro dieci giorni dalla richiesta; la mancata adozione dei provvedimenti entro il termine è considerata, dall'Organismo Interno di Valutazione, ai fini della misurazione della prestazione dirigenziale nell'ambito del ciclo della performance.
11. Al fine di accelerare gli atti nei controlli di primo livello, di tutti gli interventi ove questi sono previsti, propedeutici ai pagamenti di competenza regionale, i funzionari regionali o gli incaricati esterni a qualunque titolo non devono effettuare, in via ordinaria, il riscontro di legittimità di attività poste in essere da altre pubbliche amministrazioni nell'ambito del programma oggetto di finanziamento.
12. La Giunta regionale per le finalità di cui al presente articolo adotta gli atti organizzativi e di gestione del personale necessari e conseguenti alle sue finalità.
13. Per l'attuazione delle disposizioni normative di cui ai commi 1 e 2 al bilancio di previsione 2020/2022 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:
 - a) nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2020, è iscritto lo stanziamento di euro 20.000.000,00, sul capitolo 43616.1 denominato: "Rimborso concessione crediti per anticipazione di liquidità" allocato al Titolo 5 - Tipologia 300 - Categoria 01;
 - b) nello stato di previsione della spesa è correlativamente autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di euro 20.000.000,00, sul capitolo 153601.1 denominato "Concessione crediti" allocato al Titolo 3 - Missione 11 - Programma 01.
14. Agli oneri per il funzionamento del fondo di cui al comma 2, qualora attivato non ricorrendo alla giacenza di cassa disponibile della Regione, quantificati per ciascuno degli esercizi 2020 e 2021 in euro 100.000,00, si provvede nell'ambito dello stanziamento della Missione 50, Programma 01 del bilancio della regione relativo al triennio 2020/2022.

Art. 11

(Rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato)

1. Le disposizioni che prevedono misure di sostegno a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) sono adottate nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e nel rispetto dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione ed attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).
2. Le misure di cui alla presente legge, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti, sono concesse nel rispetto Regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
3. Sono fatte salve le misure straordinarie disposte dalla normativa europea in ragione della eccezionale situazione di emergenza sanitaria di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 12

(Emergenza Coronavirus)

1. Le entrate derivanti dalle donazioni effettuate in favore della Regione Abruzzo sul codice IBAN IT 48 V 05387 12917 000000040300 o su altro conto corrente appositamente dedicato, quali erogazioni liberali per l'emergenza Coronavirus, sono destinate agli interventi posti in essere dalla Protezione civile per l'emergenza sanitaria.
2. Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2020, è iscritto lo stanziamento di euro 1.000.000,00, sul capitolo di nuova istituzione ed iscrizione 35052.1, denominato: "Raccolta fondi per interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza Coronavirus in Abruzzo" allocato al Titolo 3 - Tipologia 500 - Categoria 99.
3. Nello stato di previsione della spesa è correlativamente autorizzata l'iscrizione dello stanziamento vincolato di euro 1.000.000,00 suddiviso su due capitoli di nuova istituzione ed iscrizione nei termini che seguono:
 - a) 151315.1 denominato "Fondi per la Protezione civile per fronteggiare l'emergenza sanitaria correlata al Coronavirus in Abruzzo – Spesa corrente" allocato al Titolo 1 - Missione 11 - Programma 01, per euro 200.000,00;
 - b) 152193.1 denominato "Fondi per la Protezione civile per fronteggiare l'emergenza sanitaria correlata al Coronavirus in Abruzzo – Spesa in conto capitale" allocato al Titolo 2 - Missione 11 - Programma 01, per euro 800.000,00.
4. Lo stanziamento iscritto nella spesa può essere utilizzato previo accertamento della relativa entrata. In caso di maggior accertamento dell'entrata di cui al comma 2, la Giunta regionale, nel rispetto della destinazione prevista dal comma 1, è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione le necessarie variazioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Al fine di rendere immediatamente disponibili le risorse finanziarie per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 in atto, nelle more dei trasferimenti statali sulla contabilità speciale appositamente istituita (n. 6194), è autorizzata, in attuazione delle OCDPC n. 630 del 3 febbraio 2020 e OCDPC n. 639 del 25 febbraio 2020 o di altre OCDPC che dovessero essere emesse, l'apertura di una concessione di crediti a favore della Struttura di Missione per il superamento delle emergenze di Protezione Civile (S.M.E.A.) nel limite massimo di euro 15 milioni. Detto importo ricomprende quanto già previsto nella delibera di Giunta regionale n. 138/2020 e nella delibera di Giunta regionale. 158/2020.
6. La Struttura di Missione per il superamento delle emergenze di Protezione Civile (S.M.E.A.) provvede a riversare al bilancio regionale le somme concesse ottenuta la disponibilità delle risorse statali nel termine di 15 giorni e comunque entro e non oltre la chiusura dell'esercizio in corso.
7. Per l'attuazione delle disposizioni normative di cui al comma 6 al bilancio di previsione 2020/2022 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:
 - a) nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2020, è iscritto lo stanziamento di competenza e cassa per l'importo di euro 15.000.000,00 nel Titolo 5 - Tipologia 200 - Categoria 01 ;
 - b) nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2020 è correlativamente autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di competenza e

- cassa per l'importo di euro 15.000.000,00 nel Titolo 3 - Missione 11 - Programma 01.
8. Il direttore del Dipartimento Territorio ed Ambiente, di volta in volta, verificato il rispetto delle ipotesi di cui al comma 5, previa richiesta del dirigente della struttura di Missione per il superamento delle emergenze di Protezione Civile (S.M.E.A.) che contestualmente si impegna al rispetto dei termini di restituzione di cui al comma 6, è autorizzato a trasferire le risorse.
 9. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del d.lgs. 118/2011, è autorizzata, nelle more dell'approvazione del rendiconto 2019, la reiscrizione di quote vincolate ed accantonate del risultato di amministrazione 2019 nel limite previsto dai commi 897, 898 e 899 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e precisamente nell'importo di euro 210.029.285,30. A tal fine nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio regionale 2020/2022, esercizio 2020, sono apportate le seguenti variazioni di sola competenza:
 - a) in aumento parte Entrata: Titolo 0 - Tipologia 000 - Categoria 01 (capitolo 10.1 che assume la seguente ridenominazione "Avanzo presunto al termine dell'esercizio precedente vincolato") per euro 210.029.285,30;
 - b) in aumento parte Spesa: Titolo I, Missione 20, Programma 03, per euro 210.029.285,30.
 10. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di cui al comma 9 necessarie ai fini della gestione delle quote vincolate ed accantonate mediante modifica ed integrazione al bilancio finanziario gestionale 2020/2022.

Art. 13
(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12 della presente legge trovano copertura nei termini indicati negli articoli medesimi.
2. Dall'applicazione delle disposizioni dei restanti articoli non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale o del bilancio del Consiglio regionale.

Art. 14
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).



Il Presidente della Regione

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 06 aprile 2020

Il Presidente
Dott. Marco Marsilio

TESTI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE COORDINATI CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 06
APRILE 2020, N. 9 "Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggив_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 3 MARZO 1988, N. 25

Norme in materie di Usi civici e gestione delle terre civiche - Esercizio delle funzioni amministrative.

Art. 6

(Mutamenti di destinazione e alienazione delle terre civiche)

1. Le istanze per i mutamenti di destinazione e per l'autorizzazione all'alienazione di terre civiche, ai sensi dell'art. 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e dell'art. 41 del relativo regolamento, sono affisse per trenta giorni all'Albo del Comune o dei Comuni interessati. Tutti i cittadini possono prenderne visione e presentare al Comune le proprie osservazioni entro i successivi trenta giorni.
2. [Le istanze sono inviate entro il termine di affissione, a cura del Comune, alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore agricolo tramite le loro organizzazioni provinciali, in modo che esse possano esprimere un parere entro venti giorni dall'invio. Trascorso tale termine si prescinde dal parere.]
3. Trascorsi i termini di cui ai precedenti commi il Comune, con deliberazione consiliare, esprime il suo definitivo avviso sulle istanze di cui al precedente primo comma. Tale deliberazione, unitamente alle osservazioni e ai pareri espressi in merito alle istanze, viene inviata alla Giunta regionale, tramite il Servizio di cui al precedente art. 4. La Giunta regionale, previa istruttoria da parte di tale servizio provvede sulle istanze con deliberazione espressamente motivata, anche in riferimento alla norma di cui all'art. 41 del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928 n. 332.
4. L'alienazione di terre civiche potrà essere autorizzata solo nel caso in cui sia impossibile realizzare i fini per cui è richiesta con il mutamento di destinazione dei beni. L'autorizzazione all'alienazione contiene la clausola di retrocessione delle terre all'alienante ove non siano realizzate le finalità per

le quali l'alienazione è stata autorizzata nel termine previsto nell'atto stesso, nonché il diritto di prelazione in favore dell'ente alienante. Tali clausole sono inserite nel contratto di compravendita anche ai fini della trascrizione. In caso di riacquisto dei beni da parte della comunità, per effetto della prelazione ovvero della retrocessione, i beni stessi torneranno all'anteriore regime giuridico.

5. Il prezzo per l'alienazione di terre civiche sarà stabilito secondo il valore venale delle singole porzioni da alienarsi.
6. I corrispettivi comunque derivanti da concessione o alienazione di terre Civiche sono destinati alla realizzazione di opere o servizi pubblici, alla manutenzione e gestione delle opere pubbliche, alla redazione di strumenti di pianificazione territoriale ed all'incremento e sviluppo socio-economico del Demanio Civico ivi compreso le spese per le verifiche demaniali di cui al precedente art. 3. Qualora non fosse possibile effettuare il reinvestimento dei corrispettivi, i proventi devono essere investiti in Titoli di Stato o depositati su un conto corrente bancario con il vincolo a favore della Regione Abruzzo.
7. In ogni caso prima dell'utilizzazione delle somme il Comune è tenuto a richiedere apposito nulla-osta alla Giunta regionale - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione - Servizio Bonifica Economia Montana e Foreste.
- 7-bis. Tutti gli atti effettuati dopo l'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 12 della legge n. 1766/1927, dell'art. 6 della L.R. n. 25/1988 e della L.R. n. 68/1999 beneficiano delle esenzioni previste dall'art. 2 della legge n. 692/1981.
8. Il mutamento di destinazione e l'alienazione di terre civiche possono essere autorizzati, oltre che nell'ambito delle finalità agroforestali richiamate dall'art. 41 del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, per finalità pubbliche o di interesse pubblico, tenendo conto anche delle previsioni dei piani paesistici o di assetto del territorio vigenti acquisendo prima della stipula dell'atto negoziale il parere di cui all'art. i lett. h) della legge n. 431 del 1985.

Art. 16

(Forme organizzative di utilizzazione delle terre civiche di categoria «A»)

1. Le terre civiche di categoria "A" o quelle comunque aventi le caratteristiche della categoria stessa, sono gestite:
 - a) dai comuni e/o dalle amministrazioni separate dei beni civici;
 - b) attraverso le forme associative, consortili o contrattuali previste dal codice civile promosse dai comuni e/o dalle amministrazioni separate dei beni civici a cui possono partecipare, in qualità di soci, i proprietari pubblici e privati di beni agro-silvo-pastorali, le imprese e cooperative agricole e forestali, gli imprenditori agricoli e coltivatori diretti e, in genere, i soggetti della filiera bosco-legno. Tali forme di gestione necessitano di autorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale;
 - c) attraverso concessioni di utenza di terre civiche, che costituiscano una sufficiente unità colturale in relazione ai fini produttivi nel settore boschivo e pascolivo cui le terre stesse sono destinate, in favore di società cooperative e loro consorzi e/o coltivatori diretti o imprenditori agricoli.
2. Le forme di gestione di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo non necessitano di autorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale.
3. Le concessioni in utenza di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo sono proposte dal comune o dall'amministrazione separata frazionale ed autorizzate, a seguito di apposita istruttoria, con apposito atto dal Servizio regionale di cui all'art. 4 della presente legge e per la durata massima prevista nei piani adottati dagli enti gestori nel rispetto della L.R. 3/2014. Nell'istruttoria e nella concessione si terrà conto della capacità tecnica e della professionalità dei richiedenti in relazione alle particolari esigenze derivanti dalla destinazione delle terre ad attività colturali, boschive e pascolive **ai fini dello sviluppo locale, della gestione ecocompatibile del territorio montano, della salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente e che tenga conto della qualità e del benessere degli animali.**
- 3-bis. I Comuni e gli enti gestori delle terre civiche ad utilizzazione pascoliva di cui all'articolo 15 adottano i seguenti criteri per l'assegnazione dell'uso civico di pascolo:
 - a) le terre civiche sono conferite, anche con durata pluriennale, prioritariamente ai soggetti di cui all'articolo 26 della legge 1766/1927 iscritti nel registro della popolazione residente da almeno 10 anni che abbiano un'azienda con presenza zootecnica, ricoveri per

stabulazione invernale e codice di stalla riferito allo stesso territorio comunale o ai comuni limitrofi;

- b) nel caso in cui l'azienda assuma la forma giuridica di società di persone o società di capitali, il possesso dei requisiti di cui alla lettera a) deve verificarsi in capo alla totalità dei soci nel caso di società di persone e almeno due terzi delle quote societarie nel caso di società di capitali. Il codice aziendale di stalla deve essere unico, attribuito alla forma giuridica conferitaria e ricomprendere l'intera consistenza zootecnica;
- c) per i soggetti di cui alla lettera a) può essere assicurata, compatibilmente con le disponibilità di ogni singolo comune, una concessione annuale fino a un ettaro di terre civiche ad utilizzazione pascoliva per ogni 0,1 UBA immessa al pascolo; il canone annuale per il diritto di uso civico di pascolo non può superare quaranta euro per UBA;
- d) soddisfatta la domanda di concessione ai soggetti di cui alla lettera a), in caso di eccedenza l'assegnazione è concessa ai residenti dei comuni limitrofi, poi a quelli della provincia, poi a quelli della regione, con le medesime procedure di concessione riservate ai soggetti di cui alla lettera a) e, successivamente, ad altri soggetti attraverso procedure di evidenza pubblica, con il criterio di cui all'articolo 73, lettera c) del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), previa individuazione del responsabile di cui all'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

3-ter. Gli enti esponenziali delle collettività possono conferire i terreni pascolivi con modalità sia collettiva con godimento promiscuo sia in forma singola.

LEGGE REGIONALE 24 AGOSTO 2018, N. 29

Disposizioni in favore dei Consorzi di Bonifica.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità della presente legge sono istituiti, nel bilancio corrente, alla Missione 16, Programma 01, Titolo 3, il capitolo di spesa da denominare "Fondo rotativo per il sostegno finanziario dei Consorzi di Bonifica" con dotazione di euro 10.000.000,00 ed al Titolo 5, Tipologia 200, il capitolo di entrata da denominare "Fondo rotativo per il sostegno finanziario dei Consorzi di Bonifica - reintroito somme" con dotazione di euro 10.000.000,00.
2. In sede di erogazione il Dipartimento competente in materia di agricoltura dispone contestualmente l'impegno di spesa per l'erogazione del sostegno finanziario e l'accertamento dell'entrata per la contabilizzazione del credito verso il Consorzio di Bonifica debitore.
3. [Entro l'anno corrente e comunque prima dell'approvazione del rendiconto finanziario della Regione Abruzzo, i Consorzi di Bonifica Interno e Nord, trasmettono alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della presente legge. In particolare la relazione contiene dati e informazioni sulle attività intraprese per migliorare la gestione del Consorzio, in riferimento al contenimento dei costi di gestione, manutenzione e custodia delle opere degli impianti di bonifica, al miglioramento della qualità della gestione della fatturazione e riscossione dei canoni e alle azioni messe in campo per scongiurare possibili aumenti nel futuro.]
4. **I Consorzi di Bonifica effettuano la contabilizzazione nel proprio bilancio, del finanziamento concesso accendendo il debito verso la Regione Abruzzo, con una variazione del proprio bilancio da effettuare entro venti giorni dal ricevimento del trasferimento e contabilizzano i progressivi rimborsi.**

LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 2019, N. 45

Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica).

Art. 20

(Gestione straordinaria dei Consorzi di bonifica)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per l'Agricoltura, nomina con la medesima decorrenza, per ciascun Consorzio di bonifica, un Commissario con comprovata esperienza in materia amministrativa o professionale, cui spetta assicurare **la gestione ordinaria dell'Ente, ferma restando la preventiva autorizzazione del Dipartimento competente, sentita la Commissione consiliare competente in materia di agricoltura, per l'assunzione in via straordinaria di atti indifferibili e urgenti anche con riferimento alla nomina di un coordinatore da scegliere tra il personale con il più alto livello, nel caso di mancanza di un direttore o di figure dirigenziali da poter nominare direttore; i commissari sono altresì competenti** per lo svolgimento dei seguenti compiti:
 - a) dare attuazione alle disposizioni contenute nella presente legge;
 - b) approvare il nuovo Statuto in conformita' alla presente legge;
 - c) riorganizzare ciascun Consorzio rendendo operativa la gestione associata delle attivita' comuni;
 - d) attuare processi di mobilita' del personale tra i diversi Consorzi per assicurare il piu' razionale ed efficiente utilizzo delle risorse umane;
 - e) indire nuove elezioni consortili.
2. Il commissariamento puo' essere disposto facendo ricorso anche al personale dipendente della Regione o di enti dipendenti economici e non economici.
3. Gli Organi dei Consorzi di bonifica restano in carica, nella composizione esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, fino all'insediamento dei Commissari regionali nominati per la gestione transitoria. Con l'insediamento dei Commissari cessano gli organi dei Consorzi, compresi i Commissari regionali in carica nominati per altre finalita'. Il Revisore unico, di cui all'articolo 13, assume le funzioni alla scadenza del Collegio sindacale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. I Commissari dei Consorzi di bonifica indicano le elezioni per il rinnovo degli organi consortili entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla notifica della nomina salvo motivata proroga per oggettivi impedimenti per ulteriori novanta giorni; trasmettono, all'Assessore competente per l'Agricoltura, alla Commissione consiliare del Consiglio regionale competente per materia e al Dipartimento competente, dettagliate relazioni trimestrali sullo stato di attuazione dei compiti assegnati e ottemperano alle direttive regionali.
5. I Commissari restano in carica fino all'insediamento degli organi consortili rinnovati.
6. In caso di inadempimento dei compiti nei termini di cui al comma 4, il Commissario decade dall'incarico e il Presidente della Giunta procede all'indizione di nuove elezioni entro trenta giorni.
7. Se il Commissario non si attiene alle direttive regionali, l'Assessore competente per l'Agricoltura ne propone la revoca al Presidente della Giunta il quale procede alla nomina di un nuovo Commissario.
8. I Commissari non possono assumere personale, ad eccezione delle procedure di mobilita' di personale tra Consorzi e di quelle di assunzione del personale stagionale avventizio, secondo le procedure previste dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario; non possono bandire concorsi per il reclutamento del personale, non possono modificare lo stato giuridico e retributivo del personale in forza all'atto dell'insediamento, ne' possono stipulare accordi aziendali, se non espressamente autorizzati dalla Giunta regionale.
9. Ai Commissari regionali spetta un compenso lordo pari al trenta per cento della indennita' di carica del Consigliere regionale.
10. Ai Commissari di cui al comma 2 si applica, quanto ai permessi e alle aspettative, la disciplina di cui al Capo IV del Titolo III del d.lgs. 267/2000, relativa allo status degli amministratori locali.
11. Ai Commissari di cui al comma 2 con qualifica di dirigente si applica la disposizione di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

12. I Commissari nominati ai sensi del presente articolo non possono ricoprire cariche di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 per i cinque anni successivi alla nomina.

Riferimenti normativi

I testi vigenti alla data della presente pubblicazione delle disposizioni normative citate dalla legge regionale 06 APRILE 2020, N. 9 "Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" sono i seguenti:

REGIO DECRETO 23 MAGGIO 1924, N. 827

Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Art. 73

L'asta, secondo che le circostanze, l'importanza o la qualità del contratto lo facciano reputare più vantaggioso per l'amministrazione, e sia stato disposto dal ministro competente o dall'ufficiale delegato, si tiene in uno dei seguenti modi:

- a) col metodo di estinzione di candela vergine;
- b) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo massimo o minimo prestabilito e indicato in una scheda segreta dell'amministrazione;
- c) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato nell'avviso d'asta;
- d) col mezzo di pubblico banditore, quando trattasi di alienare beni mobili fuori d'uso o derrate, cavalli di riforma, residui di fabbricazioni o di costruzioni o di manufatti negli opifici dello Stato.

LEGGE 16 giugno 1927, n. 1766

Conversione in legge del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del R. decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751.

Art. 26

I terreni di uso civico dei Comuni e delle frazioni e quelli delle associazioni, sia che passino ai Comuni od alle frazioni, sia che restino alle associazioni stesse, debbono essere aperti agli usi di tutti i cittadini del Comune o della frazione. Qualora per disposizioni speciali di leggi anteriori o per sentenze passate in giudicato fosse stato assicurato un diritto particolare ad alcune categorie di persone, il Ministero dell'economia nazionale, d'accordo col Ministero dell'interno, potrà stabilire i provvedimenti che secondo le circostanze si riterranno opportuni.

I terreni suddetti di originaria appartenenza delle frazioni e gli altri che ad esse passeranno in seguito ad affrancazione o per effetto dell'art. 25, saranno amministrati dalle medesime, separatamente da altri, a norma della legge comunale e provinciale, a profitto dei frazionisti, qualunque sia il numero di essi. Con le norme della stessa legge saranno amministrati i beni delle associazioni conservate.

LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Art. 5

(Responsabile del procedimento)

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a se' o altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, e' considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.

3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 18

(Funzioni e compiti conservati allo Stato)

1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
- a) i brevetti e la proprietà industriale, salvo quanto previsto all'articolo 20 del presente decreto legislativo;
 - b) la classificazione delle tipologie di attività industriali ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675;
 - c) la determinazione dei campioni nazionali di unità di misura; la conservazione dei prototipi nazionali del chilogrammo e del metro; la definizione di norme in materia di metrologia legale; la omologazione di modelli di strumenti di misura;
 - d) la definizione dei criteri generali per la tutela dei consumatori e degli utenti;
 - e) le manifestazioni a premio di rilevanza nazionale;
 - f) la classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o di incendio e la determinazione delle norme da osservarsi per l'impianto e l'esercizio dei relativi opifici, stabilimenti o depositi e per il trasporto di tali sostanze, compresi gli oli minerali, loro derivati e residui, ai sensi dell'articolo 63 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
 - g) le industrie operanti nel settore della difesa militare, ivi comprese le funzioni concernenti l'autorizzazione alla fabbricazione, all'importazione e all'esportazione di armi da guerra;
 - h) la fabbricazione, l'importazione, il deposito, la vendita e il trasporto di armi non da guerra e di materiali esplosivi, ivi compresi i fuochi artificiali; la vigilanza sul Banco nazionale di prova delle armi portatili e delle munizioni commerciali;
 - i) la classificazione dei gas tossici e l'autorizzazione per il relativo impiego;
 - l) le prescrizioni, il ritiro temporaneo dal mercato e il divieto di utilizzazione in materia di macchine, prodotti e dispositivi pericolosi, nonché le direttive e le competenze in materia di certificazione, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria;
 - m) l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche;
 - n) la determinazione dei criteri generali per la concessione, per il controllo e per la revoca di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria, per la raccolta di dati e di informazioni relative alle operazioni stesse, anche ai fini di monitoraggio e valutazione degli interventi, la fissazione dei limiti massimi per l'accesso al credito agevolato alle imprese industriali, la determinazione dei tassi minimi di interesse a carico dei beneficiari di credito agevolato;
 - o) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria, nei casi di cui alle lettere seguenti, ovvero in caso di attività o interventi di rilevanza economica strategica o di attività valutabili solo su scala nazionale per i caratteri specifici del settore o per l'esigenza di assicurare un'adeguata concorrenzialità fra gli operatori; tali attività sono identificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni;
 - p) la concessione di agevolazioni, anche fiscali, di contributi, incentivi, benefici per attività di ricerca, sulle risorse allo scopo disponibili per le aree depresse;
 - q) la gestione del fondo speciale per la ricerca applicata e del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
 - r) la gestione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 - s) le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e la gestione dei fondi destinati alle agevolazioni di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, nonché la determinazione delle tipologie e caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo e delle condizioni, modalità e tempi della loro concessione;

- t) la determinazione delle caratteristiche delle macchine utensili, del prezzo di vendita, delle modalità per l'applicazione e il distacco del contrassegno, dei modelli del certificato di origine e dei registri speciali, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329;
 - u) l'individuazione, sentita la Conferenza unificata, delle aree economicamente depresse del territorio nazionale, il coordinamento, la programmazione e la vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, la programmazione e il coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere interregionale o di interesse nazionale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;
 - v) il coordinamento delle intese istituzionali di programma, definite dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dei connessi strumenti di programmazione negoziata;
 - z) l'attuazione delle misure di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, per l'imprenditoria femminile e al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, per l'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno;
 - aa) l'attuazione delle misure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per la disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno e agevolazioni alle attività produttive. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le direttive per la concessione delle agevolazioni di cui al predetto decreto-legge n. 415, sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, ad eccezione di quelle per le agevolazioni previste dalla lettera p) del presente comma;
 - bb) la concessione di sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti operanti nel settore della cinematografia, di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Senza pregiudizio delle attività concorrenti che possono svolgere le regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59, lo Stato continua a svolgere funzioni e compiti concernenti:
- a) l'assicurazione, la riassicurazione ed il finanziamento dei crediti all'esportazione;
 - b) la partecipazione ad imprese e società miste, promosse o partecipate da imprese italiane; la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di penetrazione commerciale, di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;
 - c) il sostegno alla partecipazione di imprese e società italiane a gare internazionali;
 - d) l'attività promozionale di rilievo nazionale, attualmente disciplinata dalla legge 25 marzo 1997, n. 68.
3. Restano fermi le funzioni e i compiti assegnati alla cabina di regia nazionale dalla legislazione vigente.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Articolo 46

(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
- a) data e il luogo di nascita;
 - b) residenza;
 - c) cittadinanza;
 - d) godimento dei diritti civili e politici;
 - e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
 - f) stato di famiglia;
 - g) esistenza in vita;
 - h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
 - i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
 - l) appartenenza a ordini professionali;

- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- cc) qualità di vivenza a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 42

(Il risultato di amministrazione)

1. Il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare, secondo le modalità previste al comma 12.
2. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.
3. I fondi accantonati del risultato di amministrazione comprendono il fondo crediti di dubbia esigibilità, l'accantonamento per i residui perenti e gli accantonamenti per passività potenziali.
4. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione, per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti.
5. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la regione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione, per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

6. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1, può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
 - a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
 - b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
 - c) per il finanziamento di spese di investimento;
 - d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
 - e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.
7. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.
8. Le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente.
9. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 8, entro il 31 gennaio, la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione dell'anno precedente sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a). Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.
10. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente, costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 9 e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 4, lettera d), sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.
11. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate del risultato di amministrazione, sono effettuate dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 10. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa, derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dall'ordinamento contabile o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.

12. L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1, a seguito dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'art. 40, comma 1, è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro, possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.
13. La deliberazione di cui al comma 12 contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale, il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro. A decorrere dal 2016, è fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2.
14. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto, accertato ai sensi del comma 2, è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalità previste al comma 12. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede alle eventuali ulteriori iniziative necessarie ai sensi del comma 12.
15. A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto, nell'ambito delle attività previste dal comma 9 effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del bilancio, la gestione prosegue secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria riguardante la gestione provvisoria del bilancio.

Art. 51

(Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale)

1. Nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge.
2. Nel corso dell'esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti:
 - a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;
 - b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;
 - c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;
 - d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;
 - e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui all'art. 3, comma 4;
 - f) le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva per le spese imprevedute di cui all'art. 48, lettera b);
 - g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti;
 - g-bis) le variazioni che, al fine di ridurre il ricorso a nuovo debito, destinano alla copertura degli investimenti già stanziati in bilancio e finanziati da debito i maggiori accertamenti di entrate del titolo 1 e del titolo 3 rispetto agli stanziamenti di bilancio. Tali variazioni sono consentite solo alle

regioni che nell'anno precedente hanno registrato un valore dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 41, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, rispettoso dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

3. L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalità con cui la giunta regionale o il Segretario generale, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario.
4. Salva differente previsione definita dalle Regioni nel proprio ordinamento contabile, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario della regione possono effettuare variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 42, commi 8 e 9, le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente, e le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato escluse quelle previste dall'art. 3, comma 4, di competenza della giunta, nonché le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa stessa. Salvo differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti. Il responsabile finanziario della regione può altresì variare l'elenco di cui all'articolo 11, comma 5, lettera d), al solo fine di modificare la distribuzione delle coperture finanziarie tra gli interventi già programmati per spese di investimento.
5. Sono vietate le variazioni amministrative compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi e spostamenti di somme tra residui e competenza.
6. Nessuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, fatta salva:
 - a) l'istituzione di tipologie di entrata di cui al comma 2, lettera a);
 - b) l'istituzione di tipologie di entrata, nei casi non previsti dalla lettera a) con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria;
 - c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato;
 - d) le variazioni necessarie per consentire la reimputazione di obbligazioni già assunte agli esercizi in cui sono esigibili;
 - e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese impreviste, per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti e le spese potenziali;
 - f) le variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
 - g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, lettera d);
 - h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.
7. I provvedimenti amministrativi che dispongono le variazioni al bilancio di previsione e, nei casi previsti dal presente decreto, non possono disporre variazioni del documento tecnico di accompagnamento o del bilancio gestionale.

8. Salvo quanto disposto dal presente articolo e dagli articoli 48 e 49, sono vietate le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza da un programma all'altro del bilancio con atto amministrativo.
9. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, allegato alla legge o al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:
 - a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
 - b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.
10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 234

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione ed attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Art. 52

(Registro nazionale degli aiuti di Stato)

1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato".
2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in particolare, le informazioni concernenti:
 - a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica;
 - b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nonché dalle disposizioni dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia;
 - c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012;
 - d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui all'articolo 46 della presente legge, nonché al fine di consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle informazioni relative alle vicende modificative degli stessi.
4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese accessibili senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale, per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini connessi all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di altra natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettera d), sono conservate e rese accessibili, senza restrizioni, fino alla data dell'effettiva restituzione dell'aiuto.
5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento ed è assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i registri già esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca.
6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è adottata la disciplina per il funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente articolo, con la definizione delle modalità operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2, compresi i criteri per l'eventuale interoperabilità con le banche di dati esistenti in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua altresì, in conformità con le pertinenti norme europee in materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonché la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli aiuti de minimis di cui al comma 2 già concessi avviene esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1° luglio 2017, si applicano le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti alle imprese, stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57.

7. A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso. L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 nonché al secondo periodo del presente comma è rilevato, anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento è rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno.

DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

Codice dei contratti pubblici.

Art. 63

(Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara)

1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti.
2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata:
 - a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta. Un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato deve o può essere escluso ai sensi dell'articolo 80 o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83;
 - b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
 - 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
 - 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
 - 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;
 - c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere

- rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.
3. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo è, inoltre, consentita nei casi seguenti:
 - a) qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;
 - b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
 - c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;
 - d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali.
 4. La procedura prevista dal presente articolo è, altresì, consentita negli appalti pubblici relativi ai servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.
 5. La presente procedura può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.
 6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 95, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.

LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

Art. 1

(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)

(*OMISSIS*)

897. Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione e' comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del

bilancio di previsione. A tal fine, nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali. Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione.

898. Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

899. Per gli anni 2019 e 2020 le regioni a statuto ordinario utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione secondo le modalità di cui ai commi 897 e 898 senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità.

(OMISSIS)

DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18

Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Art. 97

(Aumento anticipazioni FSC)

1. Al fine di sostenere gli interventi finanziati con risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 nell'ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo, le anticipazioni finanziarie, di cui al punto 2 lettera h) della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 25 del 10 agosto 2016, e di cui al punto 3.4 della delibera del CIPE n. 26 del 10 agosto 2016, possono essere richieste nella misura del venti per cento delle risorse assegnate ai singoli interventi, qualora questi ultimi siano dotati, nel caso di interventi infrastrutturali, di progetto esecutivo approvato, ovvero, nel caso di interventi a favore delle imprese, di provvedimento di attribuzione del finanziamento. Restano esclusi gli interventi di competenza di ANAS e di Rete ferroviaria italiana.

Art. 111

(Sospensione quota capitale mutui regioni a statuto ordinario)

1. Le regioni a statuto ordinario sospendono il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei prestiti concessi dal Ministero dell'economia e finanze e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell'anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale.
2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 e' utilizzato, previa apposita variazione di bilancio da approvarsi dalla Giunta in via amministrativa, per le finalità di rilancio dell'economia e per il sostegno ai settori economico colpiti dall'epidemia di Covid-2019, in coerenza con le disposizioni di cui al presente decreto.
3. Ai fini del rispetto del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, legge 11 dicembre 2016, n. 232, in sede di Conferenza Stato Regioni, possono essere ceduti spazi finanziari finalizzati agli investimenti alle Regioni maggiormente colpite.
4. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020, pari a 4,3 milioni di euro e a 338,9 milioni in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 2019, N. 4

Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

Art. 1

(Reddito di cittadinanza)

1. E' istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla poverta', alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonche' diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella societa' e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.
2. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o piu' componenti di eta' pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla poverta' delle persone anziane. I requisiti per l'accesso e le regole di definizione del beneficio economico, nonche' le procedure per la gestione dello stesso, sono le medesime del Rdc, salvo dove diversamente specificato. In caso di nuclei gia' beneficiari del Rdc, la Pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello del compimento del sessantasettesimo anno di eta' del componente del nucleo piu' giovane, come adeguato ai sensi del primo periodo. La Pensione di cittadinanza puo' essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di eta' pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui al citato articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, convivano esclusivamente con una o piu' persone in condizione di disabilita' grave o di non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di eta' inferiore al predetto requisito anagrafico.

LEGGE REGIONALE 12 AGOSTO 1993, N. 37

Legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato).

Art. 6

(Controlli)

1. Il Presidente della Giunta regionale esercita le funzioni di controllo sulle Organizzazioni di volontariato iscritte nel registro.
2. Ogni anno le organizzazioni inviano al Presidente della Giunta regionale, entro il mese di aprile, copia dei bilanci preventivi e consuntivi, una dettagliata relazione sull'attività svolta e su quella che intendono svolgere, nonché, entro trenta giorni dalla loro adozione, le variazioni eventualmente intervenute rispetto alla documentazione presentata a corredo della richiesta di iscrizione al registro regionale.
3. Il Presidente della Giunta dispone ogni due anni la revisione del Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato.
4. A tal fine dispone, avvalendosi delle strutture amministrative competenti per materia, visite ispettive per accertare:
 - a) la regolarità della contabilità;
 - b) la permanenza dei requisiti che hanno dato titolo all'iscrizione nel Registro regionale;
 - c) l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato;
 - d) il riscontro delle marginalità delle attività commerciali e produttive eventualmente svolte;
 - e) ogni altro elemento ritenuto utile allo scopo.
5. Le organizzazioni di volontariato in sede di accertamenti hanno l'obbligo di mettere a disposizione tutti i libri, i registri e i documenti e di fornire altresì i dati, le informazioni e i chiarimenti richiesti.
6. Delle visite ispettive viene redatto processo verbale, stilato in tre originali datati e sottoscritti da chi effettua il controllo e dal legale rappresentante dell'organizzazione, di cui:
 - uno rimane presso l'Organizzazione;

- uno viene trasmesso, corredato della relazione della competente struttura organizzativa in ordine alla proposta di conferma o di cancellazione dall'iscrizione al Registro, al Presidente della Giunta regionale;
 - uno rimane agli atti della stessa struttura per i successivi eventuali provvedimenti.
7. Nel processo verbale devono essere trascritte eventuali osservazioni formulate dal legale rappresentante dell'Organizzazione ovvero le stesse possono essere trasmesse al Presidente della Giunta regionale entro i termini di quindici giorni dalla data del verbale.
 8. Le visite ispettive previste dal presente articolo non pregiudicano il potere di vigilanza spettante agli enti locali ed agli altri enti pubblici, ivi comprese le U.L.S.S., nell'ambito delle rispettive competenze.
 9. I controlli amministrativi e contabili sono attribuiti allo stesso Servizio che dispone l'erogazione dei contributi.

LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 2015, N. 22

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2012/12/UE, della direttiva 2002/89/CE, della direttiva 2000/60/CE, della direttiva 92/43/CEE, per l'applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regolamento (UE) n. 651/2014, nonché per l'attuazione della comunicazione della Commissione Europea COM (2008) 394 e della comunicazione della Commissione Europea COM (2011) 78. (Legge europea regionale 2015).

Art. 20

(Misure d'intervento ai sensi dell'articolo 22 del Reg. (UE) 702/2014)

1. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22 del Reg. (UE) n. 702/2014, ed in particolare nell'ambito delle priorità individuate dall'Unione europea in materia di sviluppo rurale, di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo, gli aiuti per i servizi di consulenza alle aziende agricole attive nella produzione primaria e per i giovani agricoltori riguardano:
 - a) il miglioramento delle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda;
 - b) la sostenibilità e la resilienza climatiche dell'azienda o dell'investimento.
2. Gli aiuti di cui al comma 1 non comportano pagamenti diretti ai beneficiari e sono erogati ai prestatori dei servizi di consulenza; sono resi accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.
3. L'importo dell'aiuto di cui al comma 1 è limitato a 1.500,00 euro per consulenza.
4. Gli organismi selezionati dalla Regione Abruzzo tramite procedura ad evidenza pubblica per prestare i servizi di consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza.
5. I servizi di consulenza possono essere conferiti a organizzazioni previste dalla normativa regionale ed operanti nel settore zootecnico o ad altri organismi selezionati dalla Regione Abruzzo tramite procedura ad evidenza pubblica a prescindere dalla loro dimensione a condizione che l'appartenenza a tali organizzazioni non costituisca una condizione per aver accesso al servizio di consulenza.
6. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi attraverso gli organismi di cui al comma 4 o attraverso le organizzazioni di cui al comma 5.
7. Nell'esercizio della loro attività, i prestatori dei servizi di consulenza di cui al comma 6 rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 2018, N. 2

Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva.

Art. 3

(Destinatari e iniziative)

1. I destinatari dei contributi previsti dal presente Titolo sono:
 - a) Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico e le loro diramazioni regionali;

- b) Società e Associazioni sportive dilettantistiche, locali, provinciali e regionali, operanti nella regione Abruzzo, affiliate a Federazioni Sportive Nazionali o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano che partecipano alle rispettive attività federali agonistiche o amatoriali;
- c) Società e Associazioni sportive dilettantistiche, locali, provinciali e regionali, operanti nella regione Abruzzo, affiliate a Federazioni Sportive Nazionali o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Comitato Italiano Paralimpico che partecipano alle rispettive attività federali agonistiche o amatoriali;
- d) Società e Associazioni sportive abruzzesi, dilettantistiche o professionistiche, affiliate a FSN del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o del Comitato Italiano Paralimpico, impegnate nei rispettivi campionati delle massime serie, qualunque sia la dicitura che definisca la massima serie (A, A1, master o altra definizione);
- e) Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo per tutte le iniziative volte all'organizzazione ed al potenziamento dello Sport scolastico;
- f) Società e Associazioni sportive di cui alle sopra riportate lettere b), c) e d) che realizzino manifestazioni sportive o convegni;
- g) Società e Associazioni sportive di cui alle lettere b), c) e d) titolari di risultati di particolare rilievo conseguiti nelle varie discipline sportive, direttamente o tramite loro atleti tesserati;
- h) Comitato Regionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e Comitato Regionale del Comitato Italiano Paralimpico per tutte le iniziative tese all'organizzazione ed al potenziamento dello sport a livello regionale e provinciale, per la promozione della massima diffusione sportiva, per l'organizzazione di seminari e convegni e per l'aggiornamento e la formazione degli operatori.

LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2020, N. 3

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2020).

Art. 41

(Abruzzo Regione del Benessere)

1. Con le presenti disposizioni la Regione intende valorizzare, tutelare e promuovere il Benessere dei cittadini abruzzesi sotto il profilo fisico, culturale, ambientale ed alimentare.
2. Il presente articolo intende altresì promuovere e valorizzare l'Abruzzo come Regione del Benessere al fine di orientare l'offerta turistico-ricettiva in chiave di turismo sostenibile cogliendone le specificità, le bellezze naturali e l'impegno alla conservazione della natura, da sempre caratterizzanti l'azione di governo regionale.
3. Per Benessere si intende l'insieme degli elementi connotanti la qualità della vita umana ovvero il benessere fisico e morale dell'uomo nel contesto ambientale che lo circonda.
4. "Abruzzo Benessere" costituisce la sigla identificativa degli interventi realizzati in attuazione delle presenti norme, nonché la denominazione delle relative iniziative turistico-promozionali.
5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, la Presidenza del Consiglio regionale bandisce un concorso di idee per la individuazione del logo "Abruzzo Benessere", logo che andrà a caratterizzare tutte le iniziative regionali sulla materia ed il cui utilizzo costituirà elemento necessario per il conseguimento delle provvidenze rese in attuazione del presente articolo. La Presidenza provvede alle spese del concorso nell'ambito dei fondi assegnati al Consiglio regionale.
6. L'educazione al Benessere costituisce elemento fondante per la crescita complessiva della popolazione abruzzese, con particolare riguardo alla educazione delle giovani generazioni.
7. L'educazione al Benessere si articola in:
 - a) educazione ambientale intesa come educazione alla conoscenza ed al rispetto della natura nonché alla valorizzazione delle attività umane sostenibili;
 - b) educazione al corretto stile di vita inteso come la serie di attività fisiche e comportamentali in grado di prevenire o comunque diminuire l'insorgenza di malattie;
 - c) educazione culturale intesa come educazione alla conoscenza ed alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni Abruzzesi;
 - d) educazione alimentare come educazione alla corretta alimentazione valorizzando i prodotti tipici locali e a km zero.
8. La Regione, tramite gli Assessorati ai Parchi ed all'Ambiente, incentiva la trasformazione dei Centri

di Educazione Ambientale di cui alla legge regionale 29 novembre 1999, n. 122 (Disciplina degli interventi in materia di educazione ambientale) in Centri di Educazione al Benessere.

9. La Giunta regionale incentiva programmi e progetti di Educazione al Benessere nelle scuole di ogni ordine e grado stipulando idonee convenzioni con l'Ufficio Regionale Scolastico anche integrando quelle già esistenti. Nei progetti possono essere coinvolte associazioni ambientaliste, enti parco e riserve regionali, aziende sanitarie, organizzazioni di categoria ed ogni altro soggetto pubblico o privato in grado di fornire adeguato supporto alle iniziative in materia. La Giunta prevede specifiche provvidenze per sostenere asili ed asili nido, anche privati, che attuino iniziative di educazione al benessere.
10. La Giunta regionale istituisce i "Parchi del Benessere" in cui, accanto alla tradizionale attività di conservazione della natura, sono previste attività coerenti con i principi ispiratori del presente articolo. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, la Giunta emana il bando per l'istituzione dei nuovi parchi ovvero la trasformazione delle riserve esistenti, disciplinandone contenuti ed attività, nonché criteri per l'ammissione a finanziamento delle domande degli enti locali interessati.
11. All'Assessorato all'Ambiente compete coordinare interventi ed incentivi in materia di sviluppo sostenibile, inteso come sviluppo compatibile con la salvaguardia e tutela dell'ambiente. Redige annualmente il rapporto sullo sviluppo sostenibile in Abruzzo evidenziando risultati raggiunti ed obiettivi da perseguire.
12. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati per l'anno 2020 in euro 550.000,00, si provvede con le risorse allocate alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione "Interventi Abruzzo regione del benessere" del bilancio di previsione finanziario regionale 2020-2022.
13. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati ed iscritti con le rispettive leggi di bilancio.

ATTI DELLA REGIONE

ORDINANZE

ORDINANZA 03.04.2020, N. 22

Emergenza COVID-19. Indicazioni sulla vendita di cancelleria e materiale da ufficio.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 22 del 3 aprile 2020

Emergenza COVID-19. Indicazioni sulla vendita di cancelleria e materiale da ufficio.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e, in particolare, l'articolo 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019), con particolare riguardo all'articolo 2 secondo il quale "le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 1";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-2019";

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020,
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 e 646 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 09.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 651 del 19.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 652 del 19.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 654 del 20.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 655 del 25.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 656 del 26.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 658 del 29.03.2020;

PRESO ATTO della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome;

VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 27.02.2020 con il quale il Presidente della Regione Abruzzo è stato nominato soggetto attuatore;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno 22 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto Ministeriale 25 marzo 2020, recante "Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato I del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 che proroga fino al 13 aprile l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020;

RICHIAMATE le proprie Ordinanze adottate in occasione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 come di seguito elencate:

- n. 1 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- n. 2 recante "Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- n. 3 recante "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale";

- n. 4 recante "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale";
- n. 5 recante "Emergenza epidemiologica da COVID - 19. Ordinanza sui tirocini extracurricolari attivati nella Regione Abruzzo";
- n. 6 recante "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 in applicazione del D. L. del 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45. Misure relative al trasporto pubblico";
- n. 7 recante "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 in applicazione del D. L. del 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45. Misure relative al trasporto pubblico";
- n. 8 recante "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 in applicazione del D. L. del 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45. Ulteriori misure relative al trasporto pubblico";
- n. 9 recante "Sospensione dei termini di pagamento delle rate dei mutui/prestiti facenti capo alle società in - house Abruzzo Sviluppo S.p.A. e F.I.R.A. S.p.A. Unipersonale";
- n. 10 recante "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 individuazione comuni "zona rossa", e relativa Circolare n. 1 Prot. n. RA/80842/20";
- n. 11 recante "Emergenza COVID-19 - Istituzione delle Unità Speciali di continuità assistenziale ai sensi del D.L. 9 marzo 2020 n. 14";
- n. 12 recante "Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle strutture sanitarie";
- n. 13 recante "Emergenza COVID-19. Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 - D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 e s.m.i. - DPCM 23/02/2020 e provvedimenti successivi - D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., art. 191 - D.lgs. 13/01/2003 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 53 - Ordinanza contingibile e urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani - Disposizioni tecnico-gestionali per il sistema dei rifiuti urbani";
- n. 14 recante "Emergenza COVID-19. Ulteriori misure relative al trasporto pubblico";
- n. 15 recante "Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 comuni "zona rossa". Estensione della "zona rossa". Revoca dell'Ordinanza n. 10 del 18 marzo 2020";

- n. 16 recante "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 "Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n° 833 in materia di igiene e sanità pubblica, indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, Agli Enti Pubblici, e alle strutture private";
- n. 17 recante "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 comuni "zona rossa". Ulteriore estensione territoriale della "zona rossa";
- n. 18 recante "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 comuni "zona rossa". Integrazione alle ordinanze n. 15 del 25.03.2020 e n. 17 del 27.03.2020";
- n. 19 recante "Indicazioni sulla gestione del Banco Alimentare dell'Abruzzo";
- n. 20 recante "Emergenza COVID-19. Indicazioni sulle attività e mobilità delle Caritas d'Abruzzo";

PRESO ATTO che al momento tutti gli studenti in Italia, a causa dell'emergenza causata dall'epidemia COVID-2019 e della conseguente chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le università, effettuano la propria attività didattica mediante lezioni on line nelle proprie abitazioni, per cui necessitano di avere a disposizione rifornimenti di articoli di cartoleria a supporto dell'istruzione effettuata con queste nuove modalità;

PRESO ATTO che, sempre in ragione dell'emergenza causata dall'epidemia, anche i lavoratori che svolgono attività di ufficio, sia come dipendenti che come autonomi, stanno effettuando le loro attività prevalentemente presso le proprie abitazioni e necessitano di avere forniture di materiale di ufficio per proseguire nel loro lavoro;

CONSIDERATO quindi che gli articoli di cartoleria e forniture per ufficio, codice ATECO 47.62.20, essendo necessari per garantire lo svolgimento delle attività didattiche e lavorative in questo periodo di emergenza, costituiscono beni essenziali;

VALUTATA LA ESIGENZA di garantire ai cittadini la disponibilità degli articoli di cartoleria e forniture per ufficio;

SENTITI il Responsabile del Servizio Emergenze di Protezione Civile nonché Soggetto Attuatore SMEA ed il Referente Sanitario Regionale;

ORDINA

Che nel territorio regionale vengano adottate le seguenti misure:

1. è consentito l'esercizio di commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio, codice ATECO 47.62.20, all'interno di attività di vendita di generi alimentari ovvero altre attività commerciali non soggette a chiusura. La vendita al dettaglio degli stessi articoli può essere, altresì, svolta da parte delle attività commerciali chiuse esclusivamente via internet, per televisione, per corrispondenza, radio e telefono;
2. che quanto in premessa costituisce parte integrante della presente Ordinanza;
3. l'immediata esecutività della presente Ordinanza per gli adempimenti di legge;

4. la trasmissione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti competenti per territorio;

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione con valore di notifica individuale a tutti gli effetti di legge.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Soggetto Attuatore SMEA

Ing. Silvio Liberatore

Il Referente Sanitario Regionale

Dott. Alberto Albani



Il Presidente della Regione

Marco Marsilio

firmato digitalmente

ORDINANZA 03.04.2020, N. 23

Proroga dell'efficacia di alcune misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 adottate con ordinanze n.ri 3 del 9 marzo 2020, 4 del 11 marzo 2020, 5 del 11 marzo 2020, 6 del 12 marzo 2020 e 7 del 13 marzo 2020.



Il Presidente

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 23 del 03 aprile 2020

Proroga dell'efficacia di alcune misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 adottate con ordinanze n.ri 3 del 9 marzo 2020, 4 del 11 marzo 2020, 5 del 11 marzo 2020, 6 del 12 marzo 2020 e 7 del 13 marzo 2020.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il *Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020 (Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020,
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 e 646 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 09 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 651 del 19 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 652 del 19 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n.654 del 20 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 655 del 25.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 656 del 26.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 658 del 29.03.2020;

PRESO ATTO della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome;

VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno del 22 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020 con cui sono stati modificati i codici ATECO di cui all'allegato 1 del citato DPCM 22 marzo 2020;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 15350/117(2) Uff. III-Prot.Civ. del 2020;

VISTO il Decreto legge 25 marzo 2019, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) con particolare riguardo all'articolo 3 secondo cui *“Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione aspecifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale”*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 che proroga fino al 13 aprile l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 125 del 4 marzo 2020 che ha istituito l'Unità di Crisi regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RICHIAMATE le proprie seguenti ordinanze, adottate al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19, la cui validità – in alcuni casi solo parzialmente - è fissata sino alla data del **3 aprile 2020**:

- n. 3 del 09 marzo 2020 (Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale);
- n. 4 del 11 marzo 2020 (Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale);
- n. 5 del 11 marzo 2020 (Emergenza epidemiologica da Covid – 19. Ordinanza sui tirocini extracurricolari attivati nella Regione Abruzzo);
- n. 6 del 12 marzo 2020 (Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 in applicazione del D. L. del 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45. Misure relative al trasporto pubblico);
- n. 7 del 13 marzo 2020 (Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 in applicazione del D. L. del 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45. Misure relative al trasporto pubblico);
- n. 8 del 17 marzo 2020 (Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 in applicazione del D. L. del 23 febbraio 2020, n. 6 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45. Ulteriori misure relative al trasporto pubblico);

CONSIDERATO che:

- con comunicazione del 02 aprile 2020 il Dipartimento Lavoro – Sociale della Giunta regionale ha manifestato l'esigenza di prorogare le disposizioni di cui all'ordinanza n. 5 del 11 marzo 2020 atteso che, ai sensi e per gli effetti del DPCM 1 aprile 2020 – che ha prorogato, tra l'altro, le misure restrittive adottate con DPCM 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 - conservano attualità le considerazioni svolte a sostegno della citata ordinanza n. 5/2020 con particolare riguardo a quella secondo cui *“gli spostamenti per lo svolgimento dei tirocini extracurricolari per raggiungere la sede del soggetto ospitante (azienda) non possa pertanto configurarsi nell'ambito degli “spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità”*;
- con comunicazione del 02 aprile 2020 il Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Giunta regionale ha manifestato l'esigenza di prorogare il punto 1 dell'ordinanza n. 6 del 12 marzo 2020 in considerazione del fatto che, ai sensi e per gli effetti del DPCM 1 aprile 2020 – che ha prorogato, tra l'altro, le misure restrittive adottate con DPCM 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 – continua a sussistere la necessità che la società TUA Spa e le società concessionarie dei servizi di TPL mantengano in vigore la rimodulazione dei programmi di esercizio dei servizi di trasporto nella misura in cui hanno previsto l'applicazione dell'orario ordinario del periodo non scolastico ed un'ulteriore riduzione delle restanti percorrenze chilometriche fino ad un massimo del 50%;
- con comunicazione del 03 aprile 2020 il Dipartimento Sanità della Giunta regionale, reputando necessario *“ulteriormente disporre di misure atte a contenere e contrastare la diffusione di COVID 19 in linea con le restrizioni già disposte e prorogate a livello nazionale”* in ragione delle disposizioni di proroga contenute nel DPCM 1 aprile 2020 nonché del permanere della situazione epidemiologica ancora preoccupante, ha manifestato l'esigenza di prorogare alcune delle misure di carattere sanitario, già adottate con ordinanze n.ri 3/2020, 4/2020 e 7/2020, con particolare riferimento alle disposizioni di seguito elencate:
 - 1) punto 2 dell'ordinanza n. 3 del 09 marzo 2020;
 - 2) punti 2, 7 e 8 dell'ordinanza n. 4 del 11 marzo 2020;
 - 3) punti 1, 12, 14 e 15 dell'ordinanza n. 7 del 13 marzo 2020.

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale;

RITENUTO, pertanto, alla luce delle richiamate esigenze manifestate dai Dipartimenti regionali competenti, provvedere alla proroga dell'efficacia di alcune delle misure restrittive e di contenimento della trasmissione dell'epidemiologia da COVID 19 in scadenza alla data del 03 aprile 2020;

per le considerazioni espresse nelle premesse che formano parte integrante della presente ordinanza,

ORDINA

1. L'efficacia delle disposizioni di cui alle ordinanze del Presidente della Giunta regionale di seguito elencate è prorogata al **13 aprile 2020**:
 - a) punto 2 dell'ordinanza n. 3 del 09 marzo 2020;
 - b) punti 2, 7 e 8 dell'ordinanza n. 4 del 11 marzo 2020;
 - c) articolo 3 dell'ordinanza n. 5 del 11 marzo 2020;
 - d) punti 1, 12, 14 e 15 dell'ordinanza n. 7 del 13 marzo 2020.
2. L'efficacia delle disposizioni di cui al punto 1 dell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 6 del 12 marzo 2020 è prorogata fino a nuovo provvedimento nazionale o regionale in materia.
3. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti competenti per territorio, ai comuni titolari di servizi di trasporto pubblico locale e alle aziende di TPL regionali.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata altresì sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Direttore del Dipartimento regionale sanità
Dott. Giuseppe Bucciarelli
(firmato digitalmente)

L'Assessore regionale alla Salute
Dott.ssa Nicoletta Veri
(firmato digitalmente)

Il Presidente della Giunta regionale
Dott. Marco Marsilio
(firmato digitalmente)

ORDINANZA 03.04.2020, N. 24

Assistenza socio - sanitaria a pazienti con disturbi dello spettro autistico e loro famiglie: gestione dell'emergenza COVID - 19 e dei fattori di distress psichico per le persone con autismo.*Il Presidente della Regione***ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****n. 24 del 3 Aprile 2020****DIPARTIMENTO: SANITA' (DPF)**

Oggetto: Assistenza socio-sanitaria a pazienti con disturbi dello spettro autistico e loro famiglie: gestione dell'emergenza COVID - 19 e dei fattori di distress psichico per le persone con autismo.

SERVIZIO: Programmazione socio-sanitaria – (DPF009)

L'Estensore
Dott. ssa Virginia Vitullo
(firmato elettronicamente)

Il Dirigente del Servizio
(vacante)

Al Direttore REGIONALE

data: **03 aprile 2020**Prot. n. **3342/20/DPF009**

Il DIRETTORE REGIONALE

Dr. Giuseppe Bucciarelli
(firmato digitalmente)

Al Componente la Giunta preposto la Sanità data: **03 aprile 2020**Prot.n. **3342/20/DPF**

Il Componente la Giunta

Dott.ssa Nicoletta Veri
(firmato digitalmente)

Al Presidente della Giunta Regionale

data **03 aprile 2020**Prot. n. **3342/20/SAN**



Il Presidente della Regione

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato sulla GURI Suppl. n. 15 del 18 marzo 2017;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;

*Al Presidente della Regione*

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile nn. 645 e 646 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 647 del 9 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 10 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto legge n. 14 del 9 marzo 2020 recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";

VISTO il DPCM dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" col quale è stata decisa l'estensione all'intero territorio nazionale dell'area a contenimento rafforzato;

VISTO il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

PRESO ATTO della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di



Il Presidente della Regione

coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome;

VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Abruzzo emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:

- n.1 del 26 febbraio 2020;
- n. 2 dell'8 marzo 2020;
- n. 3 del 9 marzo 2020;
- n. 4 dell'11 marzo 2020;
- n. 7 del 13 marzo 2020;
- n. 11 del 20 marzo 2020;
- n. 12 del 22 marzo 2020;
- n. 16 del 26 marzo 2020;

VISTE le linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19, trasmesse con nota del Ministero della Salute 0007865-25/03/2020-DGPROGS-MDS-P;

VISTA la Legge Regionale n. 5/2008 Piano Sanitario regionale;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta regionale n. 437 del 08/08/2017 e n. 360 del 24 giugno 2019, con le quali la Regione Abruzzo ha stabilito le misure di programmazione in materia di assistenza socio-sanitaria rivolta ai pazienti autistici, in attuazione della vigente normativa nazionale sui livelli essenziali di assistenza;

VISTA la D.G.R. n. 330 del 18 maggio 2018 di costituzione del Comitato Tecnico-Scientifico regionale per i Disturbi dello Spettro Autistico, istituito con la richiamata DGR n. 437/2017;

EVIDENZIATO che con la Ordinanza presidenziale n. 3/2020 è stato tra l'altro disposto, tra le misure straordinarie di sospensione dell'attività territoriale programmata funzionali al contenimento del rischio da contagio, che **"...le strutture territoriali pubbliche e private autorizzate e accreditate che erogano prestazioni sanitarie e socio sanitarie in regime semiresidenziale e domiciliare proseguano la loro attività esclusivamente per le sole attività ritenute urgenti e indifferibili, nel rispetto, comunque, delle misure precauzionali di contenimento del rischio, al fine di garantire ai pazienti la continuità dell'assistenza nelle condizioni di massima sicurezza e al personale di operare al minor livello di rischio possibile, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legge n.9 del 2 Marzo 2020 e dai DPCM 4 e 8 Marzo 2020"**;

VISTA la circolare regionale n. 3/2020 prot. n. 80346/20/DPF del 19 marzo 2020 con la quale, ad esplicitazione della predetta disposizione presidenziale, sono stati forniti chiarimenti sui criteri per



Al Presidente della Regione

l'individuazione delle prestazioni sanitarie indifferibili da erogarsi in forma semiresidenziale e/o ambulatoriale/domiciliare;

VISTO il documento dell'Istituto Superiore di Sanità - Osservatorio nazionale autismo recante *Indicazioni ad interim per un appropriato sostegno delle persone nello spettro autistico nell'attuale scenario emergenziale SARS-COV-2*, rapporto n. 8 del 30 marzo 2020, con il quale sono dettate indicazioni operative per la gestione di pazienti abbisognevoli di continuare trattamenti terapeutici pur nella fase di emergenza in corso, nei setting praticabili e nelle modalità adeguate alla circostanza (**Allegato A parte integrante al presente atto**);

CONSIDERATE le particolari situazioni delle persone affette da disabilità intellettive e/o disturbi del neurosviluppo che, a causa della propria condizione clinica, di regola non sono in grado di assumere comportamenti consapevoli e adeguati allo specifico contesto, sia nella necessità di dover evitare o ridurre i rischi di contagio, che nella eventualità di dover collaborare in caso di infezione da COVID-19 riguardante se stesse o loro familiari conviventi;

ATTESO, in ogni caso, che lo stravolgimento del percorso riabilitativo conseguente alla sospensione delle connesse abituali attività, unito alle sollecitazioni negative derivanti dagli obblighi di distanziamento sociale e di permanenza prolungata nel proprio domicilio, costituiscono situazioni di aggravamento del rischio, in termini di peggioramento dello stato di salute e di decadimento della qualità della vita, potenzialmente anche di forma severa, con conseguenti condizioni di carico materiale ed emotivo difficilmente sostenibili in ambito familiare;

RILEVATA quindi la necessità di stabilire indicazioni per la gestione del paziente autistico, secondo modalità organizzative uniformi sul territorio regionale, stante la situazione di emergenza epidemiologica in atto e nel rispetto delle correlate misure;

RILEVATA quindi l'opportunità e l'urgenza di recepire il predetto documento nazionale rapporto n. 8 del 30 marzo 2020 dell'ISS (**Allegato A**), e di declinarne l'applicazione secondo uno specifico protocollo regionale abruzzese;

VISTO il Documento del Comitato Tecnico Scientifico regionale per i disturbi dello spettro autistico, approvato a maggioranza dei componenti in esito alle riunioni indette in videoconferenza presso l'Agenzia Sanitaria Regionale ASR Abruzzo nei giorni 30, 31 marzo e 02 aprile 2020, ed acquisito al protocollo con prot. nr. RA 0092310/20/DPF009 del 02 aprile 2020 (**Allegato B parte integrante al presente atto**);

RILEVATO che il medesimo Documento stabilisce indicazioni per i seguenti aspetti:

- continuità della presa in carico nelle situazioni di indifferibilità ed urgenza, come valutate dalla ASL di riferimento e ivi ulteriormente specificate;
- permessi di uscita per il paziente accompagnato da familiare convivente;
- supporto all'isolamento domiciliare obbligatorio per i casi COVID-19 riscontrati presso nuclei familiari ove sia presente paziente autistico;

RICHIAMATI a tal proposito:

- l'art. 4, comma 1 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, con riferimento alla possibilità del ricorso a strutture residenziali e/o alberghiere al fine di contenere il rischio di contagio connesso a



Il Presidente della Regione

determinate condizioni intrafamiliari, e/o in presenza di situazioni logistiche, strutturali e/o socio-economiche che non consentano l'isolamento di taluni soggetti presso il proprio domicilio;

- gli articoli 47 e 48 del D.L. n. 18/2020, con riferimento alla possibilità che l'azienda sanitaria locale, stante la sospensione delle attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-educative, socio-assistenziali per soggetti disabili e/o non autosufficienti, concordi con gli enti erogatori modalità di intervento che soddisfino il bilanciamento tra le necessità cliniche certificate come indifferibili e le condizioni di prevenzione e sicurezza ineludibili;

EVIDENZIATO in particolare che, stante il generale obbligo di sospensione delle attività ambulatoriali e dei servizi assistenziali semiresidenziali ed extramurari/domiciliari, ed il divieto di allontanamento dalla abitazione in assenza di specifici e comprovati motivi, il documento regionale Allegato B detta indirizzi sulle modalità di espletamento delle prestazioni, connotate da indifferibilità ed urgenza, e sugli spostamenti del paziente accompagnato, che si armonizzano con le precedenti ordinanze presidenziali, emanate in applicazione della vigente richiamata normativa, e che costituiscono una specifica declinazione dell'assistenza e della gestione dei pazienti autistici;

RITENUTO di dover recepire integralmente il documento del Comitato Tecnico Scientifico regionale per i disturbi dello spettro autistico (**Allegato B**), e di darvi attuazione attraverso le Direzioni Generali e Sanitarie delle Aziende UU.SS.LL.;

STABILITO per le finalità suddette che le Aziende UU.SS.LL., attraverso le competenti strutture, diano ampia diffusione dei contenuti del presente atto e che provvedano alla concreta applicazione del medesimo secondo le modalità previste nella richiamata normativa e nella tempistica adeguata alle indifferibili necessità del caso;

ORDINA

-ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica-

1. di recepire il documento dell'Istituto Superiore di Sanità - Osservatorio nazionale autismo recante "*Indicazioni ad interim per un appropriato sostegno delle persone nello spettro autistico nell'attuale scenario emergenziale SARS-COV-2*", rapporto n. 8 del 30 marzo 2020 (**Allegato A parte integrante al presente atto**), quale atto di indirizzo nazionale per l'assistenza socio-sanitaria ai pazienti autistici e loro famiglie nella situazione di emergenza in atto da COVID-19;
2. di recepire il documento del Comitato Tecnico Scientifico regionale per i disturbi dello spettro autistico ex DGR 437/2017 e DGR 330/2018, recante "*Gestione dell'emergenza COVID -19 e dei fattori di distress psichico per le persone con autismo*" approvato a maggioranza dei componenti in esito alle riunioni indette dall'Agenzia sanitaria regionale ASR Abruzzo in modalità di videoconferenza nei giorni 30 e 31 marzo e 02 aprile 2020, ed acquisito al protocollo regionale con il prot. nr. RA 0092310/20/DPF009 del 02 aprile 2020 (**Allegato B parte integrante al presente atto**), quale protocollo regionale di riferimento nell'ambito soprascpecificato;
3. di dare atto delle indicazioni stabilite nel medesimo documento allegato B, con riferimento ai seguenti aspetti relativi alla gestione del paziente autistico:
 - continuità della presa in carico nelle situazioni di indifferibilità ed urgenza, come valutate dalla ASL di riferimento e ivi ulteriormente specificate;



Al Presidente della Regione

- permessi di uscita per il paziente accompagnato da familiare convivente;
- supporto all'isolamento domiciliare obbligatorio per i casi COVID-19 riscontrati presso nuclei familiari ove sia presente paziente autistico;

4. di stabilire che le Aziende UU.SS.LL., attraverso le competenti strutture, diano ampia diffusione dei contenuti del presente atto e che provvedano alla concreta applicazione del medesimo secondo le modalità previste nella richiamata normativa e nella tempistica adeguata alle indifferibili necessità del caso.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

Il Presidente della Giunta

Dott. Marco Marsilio

Firmato digitalmente

Segue Allegato



Istituto Superiore di Sanità

Rapporto ISS COVID-19 • n. 8/2020

Indicazioni *ad interim* per un appropriato sostegno delle persone nello spettro autistico nell'attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2

Osservatorio Nazionale Autismo ISS

Versione del 30 marzo 2020

Indicazioni *ad interim* per un appropriato sostegno delle persone nello spettro autistico nell'attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2

Versione del 30 marzo 2020

Osservatorio Nazionale Autismo ISS

Francesca Fulceri e Maria Luisa Scattoni
Osservatorio Nazionale Autismo, Istituto Superiore di Sanità

in collaborazione con

Francesco Gabbrielli
Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali, Istituto Superiore di Sanità

Fortunato "Paolo" D'Ancona,
Dipartimento di Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità

Antonella Costantino
*Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza, Fondazione IRCCS «Ca' Granda»
Ospedale Maggiore Policlinico di Milano
Presidente Società Italiana di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (SINPIA)*

Marco Bertelli
*Centro Ricerca E Ambulatori (CREA), Fondazione San Sebastiano, Firenze
Presidente Società Italiana per i disturbi del neurosviluppo (SIDiN)*

Serafino Corti
*Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus
Vicepresidente Società Italiana per i disturbi del neurosviluppo (SIDiN)*

Fabrizio Starace
*Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, AUSL di Modena
Presidente Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica (SIEP)*

Pierluigi Politi
*Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze, Azienda socio Sanitaria Territoriale e Università di Pavia
In rappresentanza del Comitato esecutivo Società Italiana di Psichiatria (SIP)*

Istituto Superiore di Sanità

Indicazioni *ad interim* per un appropriato sostegno delle persone nello spettro autistico nell'attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2. Versione del 30 marzo 2020.

Osservatorio Nazionale Autismo ISS

2020, 13 p. Rapporti ISS COVID-19 n. 8/2020

Le persone nello spettro autistico necessitano di massima attenzione nell'ambito delle strategie di prevenzione e controllo dell'epidemia da COVID-19. Il distress legato alla pandemia e le misure che sono state decise per contenerla possono impattare negativamente sulla loro salute e sui loro comportamenti. Inoltre, le persone nello spettro autistico che necessitano di maggiore supporto e/o presentano disabilità intellettiva possono non essere in grado di garantire la gestione dei rischi personali e sociali durante l'epidemia COVID-19. In questo rapporto vengono presentate alcune indicazioni da adottare in contesti generali e specifici per un appropriato sostegno delle persone nello spettro autistico.

Istituto Superiore di Sanità

Interim guidance for the appropriate support of people with Autism Spectrum Disorder in the current SARS-CoV-2 emergency scenario. Version March 30, 2020.

ISS National Observatory on Autism

2020, 13 p. Rapporti ISS COVID-19 n. 8/2020 (in Italian)

The distress linked to COVID-19 outbreak and the restricted measures that have been decided to contain it can have a negative impact on health and behavior of autistic people and their families. In fact, people on the autism spectrum may face additional challenges related to their difficulties in comprehension, communication, and changes to their daily routine. Moreover, people on the autism spectrum who have higher support needs and/or have intellectual disabilities may not be able to self-manage personal and social risks during the COVID-19 epidemic. This report aims to provide additional support to autistic people, their families, and healthcare providers during this time of stress and uncertainty related to the spread of the COVID-19.

Per informazioni su questo documento scrivere a: marialuisa.scattoni@iss.it

Citare questo documento come segue:

Osservatorio Nazionale Autismo ISS. *Indicazioni ad interim per un appropriato sostegno delle persone nello spettro autistico nell'attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2. Versione del 30 marzo 2020.* Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 8/2020).

La responsabilità dei dati scientifici e tecnici è dei singoli autori, che dichiarano di non avere conflitti di interesse.

Redazione e grafica a cura del Servizio Comunicazione Scientifica

© Istituto Superiore di Sanità 2020
viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma



Indice

Introduzione	1
Contesto generale.....	2
Comprendere il contesto	2
Risorse	2
Esprimere il disagio	3
Routine e attività.....	3
Risorsa	4
Risorsa	5
Indicazioni operative	6
Risorse	6
Telemedicina e strutturazione di interventi da remoto.....	7
Rischi/necessità correlati agli spostamenti.....	7
Esecuzione del tampone COVID-19	8
Misure di isolamento e ospedalizzazione della persona nello spettro autistico	8
Contesti specifici	9
Visite domiciliari.....	9
Prestazioni ambulatoriali e in strutture semi-residenziali (centro diurno, day-hospital territoriale).....	9
Residenze	10
Bibliografia	13

Introduzione

Le persone nello spettro autistico presentano persistenti deficit nella comunicazione sociale e nell'interazione sociale e manifestano pattern di comportamenti, interessi o attività ristretti e ripetitivi (1). Le caratteristiche intrinseche dell'autismo e la coesistenza di co-morbilità neurologiche, psichiatriche e mediche rendono le persone nello spettro autistico una popolazione fragile che necessita di massima attenzione nell'ambito delle strategie di prevenzione e controllo dell'epidemia da virus SARS-CoV-2. Tra gli specifici fattori di vulnerabilità si segnala la presenza di difficoltà di comunicazione, la frequente coesistenza di disabilità intellettiva, l'estremo disagio ai cambiamenti di routine e contesti ambientali e l'alto rischio di sviluppare un disturbo psichiatrico. Pertanto, il distress legato alla pandemia COVID-19 e alle misure che sono state decise per contenerla possono favorire l'incremento di condotte stereotipate, oppositività e condotte aggressive verso se stessi, oggetti e altre persone e lo sviluppo di co-morbilità psichiatriche (2).

È importante rilevare che alcune persone nello spettro autistico che necessitano di maggiore supporto e/o presentano disabilità intellettiva possono non essere in grado di garantire la gestione dei rischi personali e sociali durante l'epidemia COVID-19. La salvaguardia delle risorse sanitarie, sociali e familiari dirette alla presa in carico di queste persone è quindi da considerarsi prioritaria.

Tracciare un percorso attraverso la pandemia COVID-19 è un'esperienza difficile anche perché si tratta di una situazione senza precedenti che richiede interventi specifici di supporto e tutela.

In questa fase l'obiettivo più importante da perseguire è offrire alle persone nello spettro autistico e alle loro famiglie tutti gli strumenti possibili per mantenersi in condizione di sicurezza e proteggere al meglio la propria salute. Il presente documento contribuisce a questo obiettivo fornendo informazioni e indicazioni, sia alle persone nello spettro autistico e ai loro familiari che ai loro prestatori d'assistenza professionale. Si ritiene utile puntualizzare che la maggior parte delle indicazioni valide per le persone nello spettro autistico sono da considerarsi utili più in generale anche per persone con disabilità complessa, e ad esse si possono adattare.

Contesto generale

Comprendere il contesto

Le persone nello spettro autistico possono avere diversi livelli di comprensione delle modalità con cui il virus COVID-19 si diffonde e delle misure da adottare per ridurre il rischio personale e sociale di esposizione, nonché delle sue conseguenze su sé stessi e sui *caregiver* principali.

È importante che le misure attualmente raccomandate (es. distanziamento sociale) e gli eventi in corso anche quelli più negativi (es. genitore sintomatico in casa o sua ospedalizzazione) vengano descritti attraverso l'uso di un linguaggio e di termini concreti ed evitando di fare ricorso a frasi astratte o all'uso di metafore, e/o attraverso l'uso di strumenti di comunicazione aumentativa (3). Ad esempio, frasi del tipo "è spaventato a morte per questo" potrebbero suscitare confusione (4).

L'utilizzo di un linguaggio diretto e chiaro ed esplicitamente descrittivo può invece aiutare le persone nello spettro autistico a comprendere i rischi e le modalità di trasmissione dell'infezione (4).

La descrizione di ciò che sta accadendo potrebbe essere anche affrontata attraverso l'utilizzo di storie sociali (storie che chiariscono una situazione e le possibili risposte alla stessa, attraverso testi modificati, foto o l'uso della tecnologia) (5).

Risorse

- Storia di un Coronavirus: per raccontare ai bambini con disturbi dello sviluppo cosa sta succedendo. Il Coronavirus spiegato a bambini e adolescenti, documenti e racconti (anche in simboli) preparati dagli specialisti del Policlinico Cà Granda Ospedale Maggiore di Milano.

Disponibile all'indirizzo:

https://www.policlinico.mi.it/coronavirus-spiegato-a-bambini-e-adolescenti?fbclid=IwAR1UZiQ8lipig1_S4wyvX5Quep5NdrDApDT1onZwaF4HD9Yo8eZmHFSBkVY#Lettera-agli-studenti;

- Materiali per la condivisione di quanto sta accadendo

Disponibili all'indirizzo:

<http://sovrazonalecaa.org/per-affrontare-insieme-questi-giorni-sospesi/>

Le persone nello spettro autistico presentano con una certa frequenza deficit di linguaggio recettivo e quindi potrebbe essere utile utilizzare strumenti di comunicazione aumentativa o fornire supporti visivi per offrire una guida esplicita sulle azioni e sui comportamenti specifici da adottare per ridurre il rischio personale e sociale di esposizione. Questi supporti visivi devono includere le "regole" su come è appropriato salutare le persone in questo periodo (es. niente più strette di mano), sulle misure di distanziamento sociale e sulla necessità del lavaggio accurato delle mani, e sulla sequenza e modalità per effettuarle.

Alcune persone nello spettro autistico possono mostrare difficoltà a gestire il concetto del passare del tempo. Offrire strumenti visivi per chiarirlo può essere utile. Ad esempio, l'uso di un calendario mensile, settimanale e/o giornaliero per tenere traccia del tempo trascorso fuori dalla scuola o in una situazione di

quarantena. Può essere appropriato includere nel calendario la programmazione di attività preferite da effettuare a casa (4).

Esprimere il disagio

Alcune persone nello spettro autistico possono avere difficoltà ad esprimere in modo articolato come si sentono rispetto ai cambiamenti inaspettati. Per alcuni, queste difficoltà di comunicazione possono essere anche associate a problemi della comunicazione recettiva ed espressiva, a limitate capacità verbali o non verbali, a difficoltà di prospettiva e/o a deficit di comunicazione sociale (4).

La paura, la frustrazione e la preoccupazione possono essere espresse attraverso comportamenti come ad esempio un cambiamento del ritmo sonno/veglia o dell'alimentazione, un aumento dei comportamenti ripetitivi, un'eccessiva preoccupazione o ruminazione, un aumento dell'agitazione o dell'irritabilità o una diminuzione della cura di sé (4). I familiari che si prendono cura di una persona nello spettro autistico devono essere allertati sul fatto che l'aumento di alcuni comportamenti può essere espressione di ansia o paura. Se questi cambiamenti di comportamento vengono osservati, i familiari e/o chi si prende cura della persona nello spettro autistico devono contattare i propri operatori di riferimento per valutare le più opportune strategie di sostegno.

Andrebbe considerata la possibilità di offrire alle persone nello spettro autistico l'opportunità per esprimere i propri sentimenti con maggior regolarità e intensità dell'abituale, attraverso discussioni familiari e individuali, attività di scrittura, film o giochi (4). I sentimenti e le esigenze possono essere comunicati anche attraverso l'utilizzo della comunicazione aumentativa e alternativa per le persone nello spettro autistico che già ne fanno uso. È importante che gli operatori dei servizi sanitari e socio-sanitari supportino i familiari delle persone nello spettro autistico nell'utilizzo di questi strumenti. Deve essere valutata, inoltre, la fruizione di sessioni di supporto dei familiari anche tramite modalità tecnologiche.

Molte persone nello spettro autistico hanno nel loro repertorio di abilità alcune strategie, più o meno autonome, per prevenire l'ansia e per gestirla. In questo momento emergenziale è utile assicurare loro la possibilità di utilizzarle al meglio e creare routine applicative per sostenerle (4). Gli operatori sanitari possono dare priorità all'insegnamento di queste strategie alle persone che ancora non le possedessero.

Routine e attività

In conseguenza delle misure adottate per il contenimento della pandemia COVID-19 è venuta meno la possibilità di mantenere i contesti e le routine quotidiane. La necessità di aderire alle routine rappresenta uno degli specifici fattori di vulnerabilità per le persone nello spettro autistico. Ove possibile, è appropriato mantenere lo svolgimento delle routine stabilite e strutturarne di nuove (4). Tra le routine da mantenere sono incluse:

- *ritmo sonno/veglia e le routine che l'accompagnano:*
il mantenimento della salute fisica è fondamentale per tutti i membri della famiglia e garantire un sonno adeguato è un contributo importante. I disturbi del sonno sono più comuni nelle persone nello spettro autistico, quindi è appropriato prestare attenzione affinché vengano mantenute le abitudini di sonno e di veglia.
- *lavori domestici/competenze quotidiane:*
partecipare ai lavori domestici strutturati e alle routine quotidiane può essere utile per sostenere le persone nello spettro autistico in condizioni di stress.

Ridefinire un'organizzazione della giornata può essere particolarmente d'aiuto, poiché attraverso ritmi prevedibili e possibilmente condivisi permette di recuperare sicurezza, equilibrio e una maggiore sensazione

di controllo. Per alcune persone nello spettro autistico potrebbe esser appropriato l'utilizzo di un programma visivo per facilitare la partecipazione alle attività a casa e per ridurre l'ansia (alcune persone nello spettro autistico beneficiano di interventi come ad es. un calendario sul frigorifero). L'uso di questi supporti visivi potrebbe essere esteso alle attività dell'intera giornata. Il formato e la lunghezza del programma possono variare in base alle esigenze individuali (4).

Può essere utile delimitare uno spazio di lavoro e associarlo a una lista di cose da fare. Le persone nello spettro autistico possono avere difficoltà a generalizzare le strategie e le competenze utilizzate nell'ambiente scolastico o riabilitativo e a riportarle anche nell'ambiente domestico (es. organizzare materiali e/o partecipare alle attività) (4). Definire e organizzare uno spazio di lavoro (es. una specifica area nella stanza o un posto nel tavolo della sala da pranzo definito con una tovaglietta colorata) può aiutare a chiarire le aspettative e ridurre le distrazioni.

Risorsa

- Spazio web rivolto alle famiglie con bambini autistici per offrire materiali operativi e spunti per trascorrere il tempo a casa durante l'epidemia Covid-19 – AUSL Romagna

Disponibile all'indirizzo:

<https://www.auslromagna.it/ricerca/download/programma/autismo>

Come conseguenza della pandemia COVID-19 e delle misure che sono state definite per contenerla, potrebbe verificarsi che le persone nello spettro autistico accedano agli schermi (televisione, tablet, smartphone) più spesso e per periodi più lunghi della giornata. L'interruzione dell'utilizzo di un dispositivo o la transizione da un dispositivo all'altro, soprattutto dopo un periodo di uso prolungato, può essere molto difficile da gestire. In particolare, la rigidità e l'inflessibilità di alcune persone nello spettro autistico possono rendere queste transizioni particolarmente problematiche. Può essere quindi appropriato stabilire una routine chiara, coerente e concreta. Ad esempio, l'utilizzo di un timer visivo.

Per alcune persone nello spettro autistico può essere utile "vedere" il tempo a disposizione prima di smettere di usare un dispositivo. Nel caso in cui la persona non padroneggi la narrazione del tempo, l'utilizzo di concetti relativi al passare del tempo (es. "Solo un secondo") può essere interpretato alla lettera creando confusione. La presentazione visiva delle informazioni relative al tempo può aiutare a rendere i concetti più significativi (4).

In un momento di crisi, quando la maggior parte delle persone ha la sensazione di aver esaurito il proprio controllo, fare delle scelte e metterle in atto può aumentare il senso di autonomia e motivazione. È appropriato creare opportunità regolari durante la giornata in cui le persone nello spettro autistico abbiano una voce su ciò che accade e quando accade (4). Queste scelte potrebbero includere le opzioni per i pasti, l'ordine delle attività per il giorno e/o le preferenze per le attività.

Le persone nello spettro autistico sono più suscettibili all'isolamento sociale e alla solitudine, e questo può essere peggiorato dalle condizioni di quarantena. Un sostegno sociale positivo è importante per tutti durante questo periodo e le persone nello spettro autistico possono avere bisogno di una facilitazione più consistente per mantenere la continuità con le figure di riferimento affettivamente significative (es. via telefono o con videochiamate).

Risorsa

- La Società Italiana per i disturbi del neurosviluppo (SIDiN) ha pubblicato sul proprio sito web il documento "Consigli per la gestione dell'epidemia COVID-19 e dei fattori di distress psichico associati per le persone con disabilità intellettiva e autismo con necessità elevata e molto elevata di supporto" (2).

Disponibile all'indirizzo:

https://www.sidin.info/home%20page/scudo%20al%20COVID-19%20per%20PcDI_A_SIDiN_v%201_5.pdf

Indicazioni operative

In linea generale, i servizi sanitari rivolti alle persone nello spettro autistico devono continuare a fornire tutte le attività di supporto che non siano incompatibili con le attuali disposizioni di legge, anche attraverso metodi e tecniche alternativi a quelli di base. Devono altresì attivare tempestivamente le procedure di sicurezza atte a ridurre i rischi per la salute degli operatori e degli utenti. L'organizzazione di servizi alternativi potrebbe essere ottimizzata da una preventiva o concomitante analisi dei bisogni della popolazione in carico.

Si raccomanda a tutti gli operatori dei servizi:

- di seguire il Corso FAD dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) "Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: preparazione e contrasto" per affrontare l'emergenza sanitaria dovuta al nuovo coronavirus SARS CoV-2 avvalendosi delle evidenze scientifiche attualmente disponibili e delle fonti ufficiali di informazione e aggiornamento (accessibile dalla piattaforma EDUISS all'indirizzo su <https://www.eduiss.it/course/index.php?categoryid=51>)
- di consultare alla pagina <https://www.iss.it/rapporti-covid-19> del sito dell'ISS i seguenti documenti:
 - **Rapporto ISS COVID-19, n.1/ 2020**
Indicazioni ad interim per l'effettuazione dell'isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell'attuale contesto COVID-19. Versione del 7 marzo 2020.
per le misure generali e specifiche per l'assistenza sanitaria domiciliare nell'attuale contesto COVID-19
 - **Rapporto ISS COVID-19, n.2/ 2020 Rev.**
Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da covid-19) nell'attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2. Versione del 28 marzo 2020.
per le misure generali e specifiche sull'utilizzo di protezioni per infezione SARS-COV2
 - **Rapporto ISS COVID-19, n.4/ 2020**
Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali sociosanitarie. Versione del 16 marzo 2020.
per le misure di prevenzione e controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali sociosanitarie.

Risorse

- La Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (SINPIA), la Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica (SIEP) e la Società Italiana di Psichiatria (SIP) hanno stilato specifiche indicazioni operative per le attività dei servizi in corso di emergenza coronavirus per declinare le direttive per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 nella specificità dei livelli di assistenza distrettuale e ospedaliera erogati dai servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, dai servizi di riabilitazione dell'età evolutiva e dai servizi psichiatrici dell'adulto.

Disponibili agli indirizzi:

<https://siep.it/istruzioni-operative-siep/>;

<https://www.sinpia.eu/wp-content/uploads/2020/03/COVID-indicazioni-operative-per-i-servizi-NPIA.pdf>;

<https://www.psichiatria.it/>

Telemedicina e strutturazione di interventi da remoto

Va sviluppata rapidamente la capacità di ogni servizio deputato alla presa in carico delle persone nello spettro autistico di attivare interventi da remoto (telefonici, in videochiamata, con l'uso di piattaforme dedicate per l'invio di dati) con le persone stesse e con i loro familiari. Si raccomanda tuttavia che eventuali dispositivi come i telefoni non vengano condivisi tra gli ospiti senza una opportuna disinfezione. Idealmente, l'attuazione di interventi da remoto dovrebbe essere consentita a tutti i professionisti dell'equipe al fine di rispondere ai bisogni delle persone nello spettro autistico attraverso competenze specifiche. Dove possibile, è appropriato garantire la continuità di intervento e di contatto a cadenze regolari da parte dei professionisti coinvolti nella presa in carico.

Gli interventi da remoto degli operatori dei servizi devono includere il monitoraggio dello stato di salute della persona nello spettro autistico e dei suoi familiari, il proseguimento degli interventi in corso con le modalità telematiche più opportune nonché il supporto ai *caregiver* per individuare le modalità più appropriate per la strutturazione della giornata, per la scelta delle attività opportune e delle risorse utilizzabili. Inoltre, è necessario sempre fornire esaurienti informazioni sulle nuove modalità di funzionamento dei servizi da remoto, sia istruzioni chiare e sintetiche su come continuare a richiedere e fruire dei servizi in presenza quando quelli a distanza non siano disponibili o coerenti con le circostanze.

L'utilizzo del contatto telefonico è preferibile nel momento in cui viene proposta l'attivazione del servizio in Telemedicina al fine di illustrarne adeguatamente l'utilità e spiegarne le modalità. Eseguita la procedura di connessione, che si raccomanda essere la più semplice possibile per i *caregiver*, i successivi contatti potranno essere svolti con videochiamate di controllo, dirette anche all'identificazione anticipata di possibili condizioni di rischio per la persona nello spettro autistico e i suoi familiari, ai fini di attivare tempestivamente le risorse sanitarie e logistiche utili (es. in caso di isolamento/ospedalizzazione del genitore della persona nello spettro autistico). Una volta avviato il servizio in Telemedicina, il contatto telefonico può essere comunque sempre tenuto in considerazione in caso di necessità per facilitare la continuità di assistenza, data la situazione di emergenza sanitaria e di fragilità individuale delle persone nello spettro autistico.

L'utilizzo di una checklist informatizzata, che includa le informazioni da raccogliere durante i controlli in videochiamata, è utile per garantire la completezza e omogeneità del monitoraggio. È raccomandato di includere la checklist compilata all'interno della documentazione sanitaria della persona nello spettro autistico per renderla disponibile agli altri operatori dello stesso servizio coinvolti nelle diverse attività assistenziali.

Rischi/necessità correlati agli spostamenti

La marcata limitazione delle uscite, l'impossibilità di frequentare i contesti di cura socio-sanitari abituali e le altre misure restrittive che sono state messe in atto per contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2 possono causare livelli elevati di distress in molte persone nello spettro autistico. Ciò può aumentare il rischio di scompenso psichico, con crisi di agitazione psicomotoria o altre alterazioni comportamentali di intensità tale da richiedere il ricorso ai servizi sanitari d'emergenza. Pertanto, per il periodo in cui resteranno in vigore le restrizioni emergenziali, si raccomanda ai genitori/*caregiver* di contattare il medico specialista referente (nel caso di persone in età evolutiva) o il medico di base in raccordo con gli operatori di riferimento (nel caso di persone in età adulta che non abbiano un medico specialista referente) per supporto nell'identificazione di attività (es. fare una passeggiata nel vicinato o un giro in auto) che aiutino il minore/adulto nello spettro autistico a limitare i potenziali rischi di tali restrizioni (es. crisi d'ansia o condotte autolesive). È inoltre opportuno che le persone con autismo e i loro familiari valutino attentamente insieme ai clinici il rapporto rischio/beneficio relativamente alla possibilità di contrarre l'infezione da virus SARS-CoV-2 durante tale attività.

Chi assiste o accompagna la persona nello spettro autistico nelle attività suggerite dal medico di riferimento dovrà adottare tutte le misure di prevenzione indicate dalle disposizioni governative e compilare il modulo di autocertificazione predisposto dal Ministero dell'Interno dichiarando che lo spostamento, a piedi o con mezzo privato, è dovuto a motivi di salute o ad uno stato di necessità ad essi collegato. Il genitore/caregiver avrà cura di portare con sé anche la certificazione attestante la condizione di disabilità rilasciata dal proprio medico curante o dalla struttura che segue l'assistito (inviata preferibilmente per via telematica al fine di agevolare i familiari ed evitare loro rischiosi spostamenti).

In linea con le restrizioni governative vigenti, l'uscita dall'ambiente domestico dovrà essere effettuata nelle vicinanze dell'abitazione o raggiungendo spazi aperti ed isolati poco distanti e dovrà essere limitata nella durata temporale. Resta fermo il divieto assoluto, sia per la persona nello spettro autistico che per il familiare/caregiver, di muoversi dalla propria abitazione in presenza di febbre e sintomatologia da infezione respiratoria o in caso di stretto contatto con una persona affetta da malattia respiratoria COVID-19.

Esecuzione del tampone COVID-19

Per alcune persone nello spettro autistico, in particolare coloro che presentano una diagnosi di disabilità intellettiva e/o non sono collaboranti e/o non sono autosufficienti, le procedure di esecuzione del tampone per COVID-19 possono essere estremamente complesse. Per queste persone, nella fase di esecuzione della procedura, può rendersi necessario prevedere la collaborazione di un familiare o di una figura della rete socio-sanitaria, conosciuta dalla persona nello spettro autistico, e l'utilizzo di adeguati strumenti di comunicazione che le preparino a quanto avverrà. In questo caso, si raccomanda l'uso dei dispositivi di protezione anche per il familiare esposto.

Misure di isolamento e ospedalizzazione della persona nello spettro autistico

Per alcune persone nello spettro autistico, in particolare coloro che presentano una diagnosi di disabilità intellettiva e/o non sono collaboranti e/o non sono autosufficienti, la messa in atto delle misure di isolamento e il ricovero in strutture sanitarie può essere estremamente complessa.

In caso si rendano necessarie misure di isolamento della persona nello spettro autistico nel proprio contesto usuale, potrebbe essere necessario avvalersi della collaborazione di un familiare/caregiver, fornito di adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), nell'ottica di riuscire ad ottenere la massima applicazione possibile degli interventi necessari per la limitazione della diffusione del virus e contemporaneamente riuscire a gestire le condizioni di salute e le consuete attività di vita e prevenire la comparsa di emergenze comportamentali. È inoltre opportuno che in ogni territorio vengano identificate preventivamente strutture in grado di accogliere persone adulte con disturbo dello spettro autistico e/o disabilità intellettiva o disabilità di altro genere, qualora l'isolamento al domicilio non sia più possibile per ospedalizzazione dei genitori/caregiver.

In caso si renda necessaria l'ospedalizzazione della persona nello spettro autistico è auspicabile che essa venga indirizzata, ove possibile, verso strutture ospedaliere in cui sono stati precedentemente attivati percorsi di accoglienza specifici per le persone con disabilità e autismo (http://www.progettodama.it/DAMA/Home_Page.html). Nel corso del ricovero, particolare attenzione andrà dedicata alle modalità di comunicazione con la persona nello spettro autistico, alla possibilità di presenza di un caregiver con adeguati DPI e, ove opportuno, all'utilizzo di strategie di tranquillizzazione farmacologiche appropriate.

Contesti specifici

Visite domiciliari

Per quanto riguarda gli aspetti riabilitativi, è possibile effettuare visite domiciliari ove assolutamente indispensabili e non gestibili da remoto, in particolare con l'obiettivo di prevenire il rischio di ricovero. Tali attività devono avvenire solo dopo aver approfondito il possibile rischio COVID-19 dell'utente e dei conviventi, ed utilizzando tutti gli opportuni DPI. In tutte le occasioni in cui è possibile, la visita domiciliare andrà svolta in spazi aperti e dovranno essere rispettate le più aggiornate misure di contrasto alla diffusione del virus.

Prestazioni ambulatoriali e in strutture semi-residenziali (centro diurno, day-hospital territoriale)

La riorganizzazione delle attività ambulatoriali e semiresidenziali deve poter garantire contemporaneamente la massima continuità e supporto alle persone nello spettro autistico e alle loro famiglie e il minimo rischio di diffusione del virus fra gli utenti stessi, familiari e operatori. È fondamentale che tutte le attività ambulatoriali e semiresidenziali non urgenti e per le quali non sia assolutamente indispensabile l'effettuazione in presenza vengano rimodulate con modalità telematiche. L'attività in remoto deve essere proattiva, mantenendo la presa in carico e rimodulandola nelle nuove modalità, con priorità alle situazioni di maggiore complessità.

Per le attività in presenza, ai fini della prevenzione e del controllo delle infezioni correlate all'assistenza diretta in regime ambulatoriale, si raccomanda di rendere prontamente disponibili e accessibili informazioni accurate su COVID-19 ai lavoratori e alle persone nello spettro autistico che accedono alla struttura. Le attività devono sempre essere svolte utilizzando le mascherine chirurgiche (o ulteriori DPI ove la situazione clinica lo richieda), poiché le caratteristiche degli utenti e delle attività non consentono di garantire un adeguato distanziamento sociale. È indispensabile condividere con gli utenti semplici descrizioni su ciò che sta succedendo e dare informazioni chiare su come ridurre il rischio di diffusione personale e sociale dell'infezione da SARS-CoV-2. È opportuno utilizzare supporti visivi e ripetere le informazioni ogni volta che è necessario. Le informazioni devono essere facilmente accessibili (es. linguaggio chiaro e semplice, caratteri grandi, in linguaggio simbolico) e provenire da fonti affidabili (WHO, sito epicentro, Ministero della Salute, ecc.), incluse le modalità di richiesta di soccorso se una persona non si sente bene.

Si raccomanda di mantenere libere e ordinate le aree di lavoro e gli ambienti in modo da consentire una più accurata igienizzazione e di mantenere areati gli ambienti.

Sono sospese le attività che richiedono la compresenza di più persone (es. unità di valutazione multidisciplinare), sostituendole nei casi indifferibili con l'uso degli strumenti telematici e di videoconferenza.

Sono sospesi e rimodulati tutti gli interventi di gruppo e gli interventi in cui non è possibile rispettare le misure igieniche stabilite per il contrasto alla diffusione COVID-19. In caso di sospensione delle attività di incontro con l'utenza, il personale sanitario dovrà definire un programma alternativo di assistenza. Andrà potenziata la capacità dei servizi e degli operatori delegati a queste attività di mantenere interventi telefonici / in videochiamata regolari, con telefoni di servizio e computer dotati del software necessario.

Residenze

Le strutture residenziali dovrebbero sviluppare procedure per ridurre al minimo il rischio di infezione da COVID-19 e protocolli per rispondere alle persone che possono aver contratto l'infezione. Ogni struttura dovrebbe avere un referente per la prevenzione e controllo delle infezioni correlate all'assistenza e specificatamente per COVID-19 adeguatamente formato che possa fare riferimento ad un comitato multidisciplinare di supporto nell'ambito della struttura o a livello aziendale in stretto contatto con le autorità sanitarie locali. Se il responsabile non fosse già presente, dovrebbe essere designato immediatamente e adeguatamente formato.

Le strutture residenziali dovranno garantire la trasmissione di informazioni sulla COVID-19 aggiornate e accessibili, sia ai lavoratori in prima linea che a tutti gli utenti, inclusi quelli positivi ai test per l'infezione da SARS-CoV-2. Le informazioni dovrebbero includere le buone prassi per prevenire l'infezione, le procedure per l'isolamento e l'uso dei DPI, quelle per richiedere il supporto sanitario e le modalità per salvaguardare l'equilibrio psicosociale e le attività quotidiane. Fondamentale inoltre è supportare e sostenere gli operatori. Le informazioni per gli utenti dovranno essere appropriate alle loro modalità comunicative, e preferibilmente includere cartellonistica con modalità visive e strumenti di comunicazione aumentativa. Particolare attenzione andrà dedicata soprattutto a supportare gli utenti, ma anche gli operatori, nel lavaggio frequente e appropriato delle mani.

Nelle residenze alberga la popolazione più fragile ed esposta al maggior rischio di complicanze fatali associate all'infezione da SARS-CoV-2 quindi, considerata l'esperienza delle Regioni precocemente colpite dalla pandemia, si rende necessario disporre il divieto di accesso alla struttura da parte di familiari e conoscenti (come indicato nel DPCM n. 9 marzo 2020 art. 2, comma q) e privilegiare i contatti telefonici o in videochiamata. La visita può essere autorizzata in casi eccezionali (es. situazioni di fine vita) soltanto dalla Direzione della struttura, previa appropriata valutazione dei rischi-benefici (*Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali sociosanitarie*. Versione del 16 marzo 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020; Rapporto ISS COVID-19, n.4/ 2020). In caso di accesso di visitatori esterni, deve essere attuata una verifica del loro stato di salute e dell'assenza di contatti a rischio nei 14 giorni precedenti l'accesso. Inoltre deve essere garantito il rispetto delle buone prassi per prevenire l'infezione. Il visitatore autorizzato dovrà indossare la mascherina chirurgica, effettuare la detersione delle mani e incontrare il proprio caro in un luogo dedicato che consenta il mantenimento delle distanze sociali prescritte.

L'utilizzo della mascherina chirurgica è un importante fattore di protezione della salute dell'operatore e di riduzione del rischio di contagio per tutto il contesto residenziale. Gli operatori devono indossare le mascherine chirurgiche sia mentre svolgono attività con i residenti che in presenza di utenti non impegnati in attività o altri operatori. Qualora dovesse ravvisarsi una carenza dei dispositivi di protezione individuale, per difficoltà di approvvigionamento, si raccomanda di garantire sempre un livello adeguato di protezione dando la priorità all'utilizzo dei DPI per gli operatori che lavorano con residenti casi sospetti o contatti stretti di COVID-19.

Gli interventi di gruppo devono essere riorganizzati in modo da osservare le misure igieniche stabilite per il contrasto alla diffusione dell'infezione COVID-19. Gli interventi indispensabili dovrebbero essere svolti in gruppi poco numerosi, in spazi ampi ed arieggiati, cercando di favorire il mantenimento della distanza sociale di sicurezza secondo le normative attuali.

Durante i pasti deve essere mantenuto adeguato distanziamento, eventualmente organizzando più turni e devono preferibilmente essere utilizzare posate, piatti e bicchieri mono-uso oppure applicate procedure che garantiscano adeguata igienizzazione delle posate, piatti e bicchieri riutilizzabili. È opportuno controllare attentamente che non si verifichino comportamenti quali gli scambi di cibo o di posate e stoviglie durante i pasti. Date le caratteristiche degli utenti, è opportuno implementare le attività di pulizia e sanificazione dedicando particolare attenzione a maniglie, pulsantiere e alle superfici di possibile contatto.

È opportuno definire uno o più momenti della giornata in cui le persone nello spettro autistico possano esprimere le loro critiche e i loro desideri rispetto alla riorganizzazione emergenziale della residenza. Questi pareri potrebbero riguardare le opzioni per i pasti, le preferenze per le attività o come ridistribuirle durante la giornata. L'attenzione agli aspetti psicosociali nella creazione di siti di quarantena contribuisce in modo significativo al benessere delle persone che vi si trovano e a quello delle loro famiglie.

Va promossa l'attività fisica dei residenti e le uscite all'interno del perimetro della struttura laddove siano presenti cortili, giardini, aree esterne all'edificio.

Le attività che richiedono la compresenza di più persone (es. riunioni di equipe), devono essere ridefinite in modo da rispettare più possibile le norme di contenimento dell'epidemia, per esempio venendo attuate solo in caso di indispensabilità, riducendo al minimo il numero di partecipanti con adeguato distanziamento, in ambienti areati e con l'utilizzo di mascherine chirurgiche per tutti i partecipanti.

Le strutture devono identificare preventivamente spazi/strutture residenziali assistenziali dedicati ove trasferire i pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero per evitare il diffondersi del contagio e potenziare il relativo setting assistenziale (6). È inoltre opportuno prevedere la possibilità di strutture ricettive nelle vicinanze della struttura residenziale che permettano di evitare il rientro a casa degli operatori impegnati nell'assistenza (ad esempio alberghi, appartamenti ecc.).

Qualora la residenza dovesse essere sottoposta a un isolamento obbligatorio o fiduciario o ad altre forme di auto-isolamento è importante prevedere una riorganizzazione delle attività che possa ridurre i rischi di scompenso psichico e comportamentale derivati dall'impossibilità di svolgere attività all'aperto. In questa situazione è ancor più importante garantire il massimo coinvolgimento attivo delle persone nello spettro autistico nella programmazione e nella scelta delle diverse attività da svolgere nella residenza. La maggior parte delle persone nello spettro autistico che vivono nelle residenze potrà avere gravi difficoltà a gestire in modo autonomo il proprio tempo libero che l'isolamento inevitabilmente produrrà, per questo motivo è necessario coprire questo tempo con l'organizzazione di nuove attività strutturate e/o prevedibili e modulari.

Le strutture residenziali dovrebbero effettuare una sorveglianza periodica dello stato di salute del loro personale e dei loro residenti (sintomi respiratori e/o febbre $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$, e/o affaticamento respiratorio e/o altri sintomi simil influenzali inclusa diarrea). Nel caso in cui un operatore presenti tali sintomi, deve avvisare immediatamente il referente ed evitare di recarsi al lavoro, fino a diversa indicazione del referente e del proprio medico di medicina generale/delle autorità sanitarie, che andranno tempestivamente informati.

Qualora la valutazione del rischio consenta agli operatori contatti stretti di casi confermati COVID-19 di restare in servizio, se non positivi, si raccomanda che essi indossino sempre le mascherine chirurgiche (sia mentre svolgono attività con i residenti che in presenza di utenti non impegnati in attività o altri operatori) e prestino massima attenzione all'igiene delle mani.

Nel caso in cui un utente presenti sintomi suggestivi di COVID-19 deve essere contattata immediatamente la rete sanitaria regionale ai fini dei necessari accertamenti e provvedimenti. Stante il rischio di diffusione del contagio nelle strutture residenziali e all'esterno di esse (operatori e loro familiari) e il conseguente impatto epidemiologico, è fortemente raccomandata l'esecuzione del tampone naso-faringeo per ricerca di SARS-CoV-2 sia nell'utente/operatore sospetto sia in tutti i contatti stretti, onde poter immediatamente isolare operatori e pazienti positivi. Occorre, altresì, garantire la continuità dei servizi di mensa, lavanderia, pulizie e servizi connessi, estendendo anche a questi operatori le misure mirate a definire una eventuale infezione da SARS-CoV-2 (6).

L'utente con sintomi suggestivi di COVID-19 o risultato positivo al tampone andrebbe collocato in ambiente isolato. Nel caso di più pazienti positivi al tampone, questi possono essere isolati insieme nella stessa stanza o nello stesso nucleo abitativo. Nell'impossibilità di isolamento in stanza singola o *cohorting* di pazienti con COVID-19, fare indossare una mascherina chirurgica sia al paziente che all'altro ospite eventualmente in stanza, se tollerata.

Quando è necessaria assistenza diretta ad un paziente COVID+, applicare rigorosamente le precauzioni da contatto e *droplets*: guanti, mascherine chirurgiche, occhiali di protezione/visiera, grembiule/camicia idrorepellente monouso; se invece non è necessario contatto diretto, indossare la mascherina chirurgica, mantenere la distanza di almeno un metro ed evitare di toccare le superfici nella stanza del paziente. Effettuare frequentemente la sanificazione della stanza in cui è il paziente.

Qualora la struttura abbia un caso di COVID-19 o un focolaio epidemico, e i familiari per maggiore sicurezza e in accordo con la struttura decidano di riallocare il residente temporaneamente presso la propria famiglia in attesa di una normalizzazione della situazione all'interno della struttura, si raccomanda di garantire il rientro dei residenti nella medesima struttura riabilitativa al termine della emergenza.

Il rientro in servizio degli operatori dopo sintomatologia COVID+ deve avvenire solo a fronte di assenza di sintomatologia e della negativizzazione di due tamponi a distanza di 24 ore.

Bibliografia

1. American Psychiatric Association. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition*. Washington, DC: American Psychiatric Association; 2013.
2. Bertelli MO, et al. *Consigli per la gestione dell'epidemia COVID-19 e dei fattori di distress psichico associati per le persone con disabilità intellettiva e autismo con necessità elevata e molto elevata di supporto*. Versione 1.5. 22/3/2020. Firenze: SIDiN; 2020.
3. Logan K, Iacono T, Trembath D. A systematic review of research into aided AAC to increase social-communication functions in children with autism spectrum disorder. *Augment Altern Commun* 2017;33(1):51-64.
4. Hume K, Waters V, Sam A, Steinbrenner J, Perkins Y, Dees B, Tomaszewski B, Rentschler L, Szendrey S, McIntyre N, White M, Nowell S, Odom S. *Supporting individuals with autism through uncertain times*. Chapel Hill, NC: School of Education and Frank Porter Graham Child Development Institute, University of North Carolina at Chapel Hill; 2020.
5. Wong C, Odom SL, Hume K, Cox AW, Fettig A, Kucharczyk S, Brock ME, Plavnick JB, Fleury VP, Schultz TR. *Evidence-based practices for children, youth, and young adults with autism spectrum disorder*. Chapel Hill: The University of North Carolina, Frank Porter Graham Child Development Institute, Autism Evidence-Based Practice Review Group; 2014.
6. Ministero della Salute. *Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19*. Roma: Ministero della Salute; 2020. (Nota 0007865-25/03/2020-DGPROGS- MDS-P).

Rapporti ISS COVID-19

1. Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle Infezioni.
Indicazioni ad interim per l'effettuazione dell'isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell'attuale contesto COVID-19. Versione del 7 marzo 2020.
Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 (Rapporto ISS COVID-19, n. 1/2020)
2. Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle Infezioni.
Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da covid-19) nell'attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2. Versione del 14 marzo 2020.
Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 (Rapporto ISS COVID-19, n. 2/2020)
3. Gruppo di lavoro ISS Ambiente e Gestione dei Rifiuti.
Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2. Versione del 14 marzo 2020.
Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 (Rapporto ISS COVID-19, n.3/2020)
4. Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle Infezioni.
Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali sociosanitarie. Versione del 16 marzo 2020.
Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 (Rapporto ISS COVID-19, n. 4/2020)
5. Gruppo di lavoro ISS Ambiente e Qualità dell'aria indoor.
Indicazioni ad per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2. Versione del 23 marzo 2020.
Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 5/2020).
6. Gruppo di lavoro ISS Cause di morte COVID-19.
Procedura per l'esecuzione di riscontri diagnostici in pazienti deceduti con infezione da SARS-CoV-2. Versione del 23 marzo 2020.
Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 6/2020).
7. Gruppo di lavoro ISS Biocidi COVID-19 e Gruppo di lavoro ISS Ambiente e Rifiuti COVID-19.
Raccomandazioni per la disinfezione di ambienti esterni e superfici stradali per la prevenzione della trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2. Versione del 29 marzo 2020.
Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 7/2020).
8. Osservatorio Nazionale Autismo ISS.
Indicazioni ad interim per un appropriato sostegno delle persone nello spettro autistico nell'attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2. Versione del 30 marzo 2020.
Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 8/2020).

In preparazione

- Indicazioni *ad interim* su acqua e servizi sanitari in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2
- Indicazioni *ad interim* sulla gestione dei fanghi di depurazione per la prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2

ALLEGATO B**REGIONE ABRUZZO
DOCUMENTO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO REGIONALE
PER I DISTURBI DELLO SPETTRO DELL'AUTISMO
2 APRILE 2020****GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID-19 E DEI FATTORI DI DISTRESS
PSICHICO PER LE PERSONE CON AUTISMO****RIFERIMENTI NORMATIVI**

Richiamata la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Visto il decreto legge del 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella GU n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito con legge 5 marzo 2020 n. 13, pubblicata nella G.U. n. 61 del 9 marzo 2020.

Visto l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 14 del 9 marzo 2020 che prescrive espressamente: "Al fine di impiegare il personale sanitario delle strutture pubbliche o private prioritariamente nella gestione dell'emergenza, le regioni e le province autonome, possono rimodulare o sospendere le attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, ivi incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria".

Richiamata la dichiarazione dell'OMS, in data 11 marzo 2020, che nel caratterizzare l'emergenza da COVID-19 come pandemia richiede ai Paesi l'attuazione di provvedimenti urgenti e aggressivi.

Ribadita la finalità prioritaria di ridurre il sovraccarico di utenti e condizioni di sovraffollamento in ambiente sanitario, ritenendo a scopo preventivo e prudenziale di dover attivare ogni utile iniziativa tesa a ridurre il rischio di contagio attraverso misure di distanziamento sociale.

Visto il decreto legge del 17 marzo 2020 n.18, pubblicato sulla G.U. n.70 del 17 marzo 2020, recante "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Vista la Circolare del Ministero della Salute n.7865 del 25 marzo 2020 concernente "Aggiornamento delle Linee di Indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in caso di emergenza COVID-19".

Considerato che l'OPGR n. 3 del 9 marzo 2020, nel sospendere, al punto 2, fino al 3 aprile 2020 le attività ambulatoriali svolte nella Regione, nei limiti e alle condizioni stabilite all'allegato B della stessa Ordinanza, **fa salve le prestazioni individuate come indispensabili dallo specialista di riferimento, incluse quelle in ADI**. L'allegato B indica che le strutture territoriali pubbliche e

private autorizzate e accreditate, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in regime semiresidenziale e domiciliare **proseguano la loro attività esclusivamente per le sole attività ritenute urgenti e indifferibili**, nel rispetto, comunque, delle misure precauzionali di contenimento del rischio, al fine di garantire ai pazienti la continuità dell'assistenza nelle condizioni di massima sicurezza e al personale di operare al minor livello di rischio possibile, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 e dai DPCM 4 e 8 marzo 2020.

La circolare esplicativa n. 3 del 19 marzo 2020 chiarisce che la decisione di ritenere urgente e indifferibile la prestazione sanitaria in un contesto emergenziale nazionale, non può che essere assunta caso per caso sotto la diretta responsabilità dello specialista di riferimento della struttura erogatrice; resta inteso che il medesimo specialista della struttura deve valutare il corretto rapporto tra benefici della cura, procrastinabilità dell'intervento assistenziale e maggiore esposizione del paziente ai rischi di contagio tenuto anche conto della specifica situazione clinica di particolare fragilità e/o immunodepressione che può caratterizzare talune categorie di pazienti eleggibili alla tipologia di prestazioni sanitarie in discorso.

Tanto premesso

Il Comitato Tecnico Scientifico regionale per i DSA, ex DGR 330/2018, anche in risposta alle segnalazioni pervenute dalle associazioni regionali maggiormente rappresentative delle persone con autismo, nel ribadire il carattere della assoluta urgenza e indifferibilità che devono presentare le prestazioni erogabili in un contesto di emergenza nazionale, ritiene opportuno che il modello organizzativo di gestione dell'assistenza territoriale deve rispettare i sistemi di sorveglianza sanitaria in termini di uniformità e equità di accesso, indicati dal Rapporto ISS COVID-19 n.8/2020 (versione 30 marzo), che il Comitato richiede di recepire integralmente (Allegato A).

RAZIONALE

Le persone con disabilità, specie intellettive e del neuro sviluppo, non sempre sono in grado di assumere comportamenti consapevoli e idonei ad evitare o ridurre i rischi di contagio. Trattandosi, inoltre, di persone con particolari patologie, correlate alla loro disabilità, rappresentano una popolazione maggiormente esposta al contagio.

Pur dovendo tenere conto dell'indifferibilità e della necessità dei provvedimenti finalizzati a contenere la diffusione del fenomeno pandemico, e della maggiore necessità di tutelare le persone più fragili, si raccomanda la necessità di assicurare, nei limiti del possibile e nel rispetto della normativa nazionale e dei provvedimenti regionali, la continuità assistenziale a persone per le quali lo stravolgimento del percorso riabilitativo, unito alle disposizioni per il distanziamento sociale e l'obbligo di permanenza nel domicilio, rischia di comportare un severo peggioramento in termini di salute e qualità della vita, oltre che porre la famiglia sotto una pressione difficilmente sostenibile. Attualmente i setting di presa in carico di utenti con autismo, programmati nella Regione Abruzzo a seguito di DGR 437/2017 e 360/2019, sono:

- gli ambulatori dedicati per l'autismo;
- i centri diurni semiresidenziali per l'autismo;

- i nuclei residenziali dedicati per l'autismo in età adulta;
- i programmi extramurari/domiciliari autorizzati e/o convenzionati dalla Regione/ASL, ai sensi dell'art. 7 dell'Allegato 1 alla DGR 437/2017 e della DGR 360/2019.

INTERVENTI

A. Indicazioni per la continuità della presa in carico

Nel rispetto degli obblighi dettati dalla normativa nazionale e regionale in materia di contrasto alla diffusione pandemica di COVID-19, le **attività ambulatoriali** devono necessariamente continuare a rimanere sospese fino a nuova disposizione normativa. Tuttavia, gli erogatori dei servizi ambulatoriali possono assicurare supporto alla famiglia dell'utente, e in modo diretto all'utente stesso per le condizioni di alto funzionamento, attraverso modalità telematiche di monitoraggio e counseling, con condivisione di materiali di lavoro e gestione a distanza di interventi mirati.

Analoghe disposizioni restano valide per gli erogatori di **servizi assistenziali extramurari/domiciliari**, fatto salvo i casi in cui si renda assolutamente necessaria e indispensabile un'azione compensativa dell'attività domiciliare, certificata e motivata dallo specialista della ASL di riferimento¹; in tal caso l'erogatore del servizio può assicurare, sia pure con cadenze diverse rispetto all'abituale calendario di presa in carico, interventi di operatori per l'alleggerimento del carico familiare anche attraverso uscite programmate dell'utente. In ottemperanza dell'art. 48 Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'Azienda Sanitaria, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità. In tal caso l'Azienda Sanitaria, si fa carico di approfondire il possibile rischio COVID-19 dell'utente e dei conviventi ove necessario (anche mediante esecuzione di tampone per test diagnostico) e ove possibile della messa in disponibilità, dei Dispositivi di Protezione Individuale per gli operatori sanitari. Resta fermo l'obbligo di utilizzo dei DPI secondo le disposizioni nazionali e regionali (OPGR n.12/2020).

Viene, inoltre, confermata la sospensione delle attività delle **strutture semiresidenziali (centri diurni)**, fatto salvo che l'Azienda Sanitaria Locale può, previa valutazione e certificazione da parte dello specialista della ASL¹, **d'accordo con gli enti gestori** dei centri diurni socio-sanitari e sanitari, attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, ove la tipologia delle prestazioni e l'organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento (art. 47 Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020).

Compete alla responsabilità delle Direzioni Sanitarie Aziendali la trasmissione, "nel rispetto della normativa sui dati sensibili", di copia dei suddetti certificati specialistici al competente servizio ispettivo e controllo qualità del Dipartimento Sanità che, con il supporto del Comitato Tecnico per l'Autismo, può svolgere attività di verifica e monitoraggio.

Le famiglie potranno altresì usufruire di servizi di monitoraggio e counseling, attraverso modalità telematiche, che le strutture del territorio stanno già attivando in forma "volontaria" nell'ambito della propria "Mission" e nello spirito di vicinanza alle famiglie, ovvero di altri servizi predisposti da remoto che la Regione con successivo provvedimento vorrà formalizzare ad integrazione e/o sostituzione temporanea delle prestazioni secondo le contrattualizzazioni in essere.

¹ Lo specialista può richiedere, ove possibile, il consenso dell'UVM di riferimento alla modifica del PRI precedentemente autorizzato, e in tal caso il parere dovrà essere rilasciato entro e non oltre 48 ore dalla richiesta.

B. Permessi di uscita per utenti e familiari accompagnatori

Deve essere consentito al singolo familiare che convive in casa con figli o parenti o affini affetti da disturbo dello spettro autistico, certificato anche per via telematica dai Servizi Sanitari Competenti pubblici, e dal quale possono derivare problematiche comportamentali tali da richiedere uscite esterne per contrastare il rischio di aggravamento delle condizioni cliniche, di potersi spostare oltre la possibilità della propria abitazione, comunque entro i limiti del territorio comunale di residenza o domicilio, al solo scopo di consentire la migliore gestione del soggetto con disturbi autistici.

A differenza dell'accompagnatore, la persona con autismo può non essere dotata di D.P.I. qualora non tollerante, pur essendone l'uso fortemente consigliato. Permane il divieto alla compresenza in ambienti confinati di luoghi pubblici accessibili, inclusi gli esercizi commerciali autorizzati. Non vi sono limitazioni all'utilizzo dell'autovettura come forma di uscita, ferme restando le disposizioni di rispetto di confini del territorio comunale di residenza o domicilio.

C. Presa in carico pazienti COVID-19

In conformità con le indicazioni della Circolare del Ministero della Salute n. 7865 del 25 marzo 2020, nell'ambito della presa in cura e sorveglianza attiva, qualora persone con autismo o loro familiari conviventi siano sottoposti a isolamento domiciliare obbligatorio in quanto affetti da COVID-19, valutate le singole condizioni relazionali, abitative e sociali e qualora le medesime non risultino idonee a garantire l'isolamento, i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti adottano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela e il supporto per le necessità della vita quotidiana. Al riguardo la Azienda Sanitaria competente per territorio, in considerazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 al fine di contenere il rischio di contagio connesso alle situazioni intra familiari e a causa di ragioni logistiche, strutturali e socio-economiche rivolte a quei soggetti che non possono essere accolti in isolamento presso il proprio domicilio, identifica una struttura in grado di accogliere persone con disturbo dello spettro autistico qualora l'isolamento al domicilio non sia più possibile per ospedalizzazione dei genitori/caregiver, anche presso strutture residenziali e/o alberghiere.

In ambito regionale su proposta delle Direzioni Aziendali si raccomanda di identificare in una o più strutture COVID, aree distinte dedicate all'assistenza in regime di ricovero di persone con autismo. Si raccomanda fortemente l'implementazione del costante coinvolgimento delle famiglie con persone affette da DSA per l'individuazione delle criticità e priorità, attraverso la creazione di una rete in grado di coinvolgere servizi pubblici, erogatori privati accreditati e associazioni di volontariato.



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it